

ATTO DD 211/A1707C/2025

DEL 12/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1707C - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo

OGGETTO: Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027) - DGR n. 4-845 del 03.03.2025 - Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" – Approvazione bando (SRD01/2/2025) anno 2025.

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e s.m.i. reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

tenuto conto che:

- ai sensi del citato Regolamento (UE) 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti gli "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;

- il testo vigente del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 5-8514 del 30 aprile 2024 recante l'oggetto "Regolamento (UE) 2021/2115. Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i. Riadozione del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte", in sostituzione di quello di cui alla DGR n. 27-7740 del 20 novembre 2023", prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole (SRD01);

- il Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 89 per quanto riguarda la dotazione per lo sviluppo rurale con la ripartizione annua per Stato membro e articolo 91 stabilisce al 43% il tasso massimo di partecipazione del FEASR alla spesa pubblica ammissibile per le Regioni sviluppate;

richiamati:

- l'intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull'approvazione del Piano strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, redatto ai sensi degli artt. 106 e 107 del Regolamento (UE) 2115/2021, repertoriata come Atto n. 228 del 12.10.2022 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provv. Autonome;

- il cronoprogramma di apertura dei bandi nel periodo 2023-2027 contenuto nell'allegato del CSR della Regione Piemonte, per l'anno 2025, in cui è prevista l'apertura per l'Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" del bando SRD01/2/2025;

- la DGR n. 4-845 del 03.03.2025 che, con riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e al Complemento della Regione Piemonte (CSR) di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, tra l'altro, ha:

approvato gli indirizzi operativi riguardanti il Bando SRD01/2/2025 per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole";

destinato al bando dell'Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" euro 32.500.000,00 di spesa pubblica ammissibile, di cui euro 5.781.750,00 di quota di cofinanziamento regionale (pari al 17,79% della spesa pubblica ammissibile);

demandato al Settore "A1707C - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile e distretti del cibo" della Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della deliberazione stessa;

ritenuto pertanto di approvare, in applicazione alla DGR n. 4-845 del 03.03.2025, il bando relativo all'Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" (SRD01/2/2025) per l'ammissione ai finanziamenti previsti dal Piano Strategico nazionale PAC 2023-2027 e dal Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

precisato che, per quanto non previsto nel bando, si rinvia alla DGR n. 4-845 del 03.03.2025, al Piano Strategico nazionale PAC 2023-2027, al Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), ai Regolamenti UE citati nelle premesse del presente atto, ai manuali delle procedure dell'ARPEA e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia;

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2023 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.i.;
- la Legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la DGR n. 12-852 del 3 marzo 2025 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2025-2027;

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, in riferimento all'intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" del Complemento di programmazione dello sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte ed alla DGR n. 4-845 del 03.03.2025 che ha disposto l'emanazione di un bando 2025 (SRD01/2/2025) per tale intervento:

- di approvare (Allegato A alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale) il bando 2025 relativo all'Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole";
- di dare atto che al bando relativo all'Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" sono stati destinati euro 32.500.000,00 di spesa pubblica ammissibile, di cui euro 5.781.750,00 di quota di cofinanziamento regionale (pari al 17,79% della spesa pubblica ammissibile).

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente". La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

LA DIRIGENTE (A1707C - Strutture delle imprese agricole ed
agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo)
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo

Allegato A

		 REGIONE PIEMONTE	
---	---	---	---



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i

DIREZIONE	Direzione Agricoltura e Cibo
SETTORE	Settore A1707C – Strutture delle imprese agricole e agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo
INTERVENTO	SRD01
BANDO	2/2025
SCADENZA	16/05/2025

. A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE.....	1
. A.1.Descrizione generale dell'intervento.....	1
. A.2.Finalità e obiettivi.....	1
. A.3.Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	1
. A.4.Numero di domande presentabili.....	2
. A.5.Dotazione finanziaria.....	2
. A.6.Scadenze.....	2
. B. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO.....	3
. B.1.Entità della spesa e del sostegno.....	3
. B.2.Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	4
. B.3.Localizzazione dell'investimento.....	4
. B.4.Requisiti di ammissibilità.....	4
B.4.1.Criteri di ammissibilità per l'intervento SRD01.....	4
B.4.2.Criteri di ammissibilità relativi all'intervento SRD01 specifici per gli investimenti irrigui	5
. B.5.Spese ammissibili.....	8
B.5.2.Categorie di spese ammissibili.....	8
B.5.3.Spese non ammissibili.....	11
B.5.4.Inizio e decorrenza delle spese.....	11
B.5.5.Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.....	12
B.5.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	12
B.5.6.1.Strumenti finanziari dell'Unione europea.....	12
B.5.6.2.Strumenti nazionali.....	13
. B.6. Criteri di selezione e graduatoria.....	13
B.6.1 Criteri di selezione.....	13
B.6.1.1.Tabella dei criteri di selezione.....	14
B.6.2 Definizione di localizzazione convenzionale delle aziende richiedenti.....	17
B.6.3 Ote e Produzione standard.....	17
B.6.4 Calcolo delle giornate lavorative convenzionali annue.....	18
. B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	18
B.7.1. Impegni essenziali.....	18
B.7.2. Impegni accessori.....	19
. C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....	19
. C.1. Procedimento amministrativo, responsabili e tempi del procedimento.....	19
. C.2. Domanda di sostegno.....	21
C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	21
C.2.2. Presentazione delle domande.....	21
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	23
C.2.3.bis Documentazione da presentare successivamente all'approvazione della graduatoria di istruibilità.....	24
C.2.4. Integrazioni spontanee da parte del beneficiario delle documentazioni presentate.....	27
. C.3.Istruttoria della domanda di sostegno.....	27
C.3.1.Formazione della graduatoria.....	27
C.3.2.Istruttoria di ammissione.....	27
. C.4.Modifiche in corso d'opera al progetto.....	28
C.4.1.Variante.....	29
C.4.1.1.Documentazione da allegare alla domanda di variante.....	29
. C.5.Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	30
C.5.1.Domanda di Proroga.....	30
C.5.2.Domanda di Voltura.....	30
C.5.3.Domanda di Rinuncia.....	31
C.5.4.Domanda di correzione errori palesi.....	31

. C.6.Domanda di pagamento.....	31
C.6.1.Domanda di anticipo.....	31
C.6.1.2.Documentazione richiesta per la domanda di anticipo.....	32
C.6.1.3.Istruttoria domanda di anticipo.....	32
C.6.2.Domanda di acconto.....	33
C.6.2.1. Termine per la presentazione della domanda di acconto.....	33
C.6.3.Domanda di saldo.....	33
C.6.3.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo.....	33
C.6.4 Documentazione richiesta per la domanda di acconto e/o saldo.....	33
C.6.5 Istruttoria domanda di acconto e/o saldo.....	34
C.6.6.Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	35
. C.7. Controlli ex post (successivi al pagamento).....	35
. C.8.Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	35
. C.9.Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	36
. C.10.Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	36
. D. DISPOSIZIONI FINALI.....	36
. D.1.Ispezioni e controlli.....	36
. D.2.Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	37
. D.3.Monitoraggio dei risultati.....	37
. D.4.Pubblicazione, informazioni e contatti.....	38
. D.5.Ricorsi.....	38
E. Glossario.....	38
F. Normativa di riferimento.....	39
G. Allegati.....	40

.A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE

.A.1.Descrizione generale dell'intervento

L'intervento SRD01 prevede la concessione di un sostegno ad investimenti atti a migliorare il rendimento globale delle aziende agricole sostenendo l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari, l'impianto di coltivazioni legnose agrarie e gli investimenti irrigui, le domande di sostegno devono essere riferite a investimenti di sviluppo aziendale globali, che prevedano più investimenti tra di loro coordinati e coerenti, che producano effetti di miglioramento misurabili e duraturi; nel rispetto della condizione sopra indicata, possono essere ammesse anche domande di sostegno che prevedano il solo acquisto di macchinari e/o attrezzature.

Il sostegno dell'intervento SRD01 può essere concesso anche per la realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole, investimenti riferiti alla fase della produzione agricola primaria fino alla raccolta compresa (sono pertanto ammissibili esclusivamente gli investimenti relativi a macchinari ed attrezzature).

.A.2.Finalità e obiettivi

L'intervento SRD01 è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescerla redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali.

Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti, anche collettivi, connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende.

.A.3.Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il presente bando è riservato a imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, con qualifica di Coltivatore diretto o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

È obbligatorio:

- aver costituito il fascicolo aziendale presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA) o presso la Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte;
- essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte e aver validato i dati alla data di presentazione della domanda; **la validazione dovrà avvenire dopo il 15 febbraio 2025.**
- possedere partita IVA per il settore agricolo e, salvo esenzioni, l'iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio;
- che la produzione sia compresa nell'allegato I del TFUE.

Possono essere presentate domande di sostegno anche per investimenti collettivi destinati a uso condiviso, la domanda deve essere presentata da un soggetto giuridico che stabilisca un legame stabile tra più imprese agricole fino alla scadenza del vincolo d'uso dell'investimento. Tale investimento è da destinarsi esclusivamente all'utilizzo condiviso da parte delle imprese agricole associate partecipanti alla domanda per la realizzazione di investimenti collettivi.

Per coltivatore diretto si intende un imprenditore agricolo che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell'azienda agricola.

Per imprenditore agricolo professionale (IAP), si intende un imprenditore agricolo in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che dedica alle attività agricole, almeno il 50%

del proprio tempo di lavoro e che ricava da tali attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%. La qualifica di coltivatore diretto è condizione sufficiente per poter accedere agli aiuti, mentre gli imprenditori agricoli non coltivatori diretti, per poter accedere agli aiuti devono possedere la qualifica di IAP.

In caso di domande di sostegno relative alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole (investimenti su macchinari ed attrezzature riferiti alla fase della produzione agricola primaria fino alla raccolta compresa), il possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente si riferisce a tutti i partecipanti.

Tale soggetto giuridico deve:

- avere un proprio fascicolo nella anagrafe delle aziende agricole;
- essere stato costituito antecedentemente alla data di presentazione della domanda;
- risultare imprenditore agricolo professionale e “agricoltore attivo”.

.A.4. Numero di domande presentabili

E' ammissibile da parte del richiedente la presentazione di 1 sola domanda.

Un'azienda agricola non può partecipare ad una domanda per la realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte delle aziende agricole a tale scopo associate presentata sul presente bando e contemporaneamente presentare una domanda di sostegno come azienda singola sempre sul presente bando; in tal caso la domanda di sostegno presentata come azienda singola sarà respinta in considerazione della priorità data alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso, al fine di non comprometterne la realizzazione.

.A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del bando SRD01 per l'anno 2025 è fissata in Euro 32.500.000,00 euro di cui 5.781.750,00 euro di quota regionale, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

.A.6. Scadenze

Il presente bando ha le seguenti SCADENZE:

Attività	Scadenza di presentazione
Presentazione domanda di sostegno	Dal 12.03.2025 ed entro e non oltre il 16.05.2025 ore 11:59:59
Presentazione domanda di correzione di errori palesi (solo per domanda di sostegno)	Una sola domanda di correzione di errori palesi può essere presentata all'ufficio istruttore prima della data di scadenza del bando
Presentazione domanda di variante	Una sola domanda di variante può essere presentata all'ufficio istruttore dopo la ammissione della domanda al sostegno e al massimo 180 giorni prima del termine per la conclusione e contestuale rendicontazione degli investimenti indicato nella

	comunicazione di ammissione
Presentazione domanda di proroga	Entro i 30 giorni precedenti il termine di conclusione e contestuale rendicontazione degli investimenti
Presentazione domanda di voltura	Entro termine per la conclusione e contestuale rendicontazione degli investimenti indicato nella comunicazione di ammissione
Presentazione domanda di rinuncia totale alla domanda di sostegno	In qualsiasi momento dopo la presentazione della domanda
Presentazione domanda di pagamento di anticipo	Una sola domanda di anticipo può essere richiesta entro 60 giorni a decorrere dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno
Presentazione domanda di pagamento in acconto - sal (stato avanzamento lavori)	Una sola domanda di acconto può essere presentata ad avanzamento lavori dopo la comunicazione di ammissione al sostegno ed al massimo 60 giorni prima della data di fine lavori concessa
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Gli investimenti devono essere conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro 18 mesi dalla ricezione della comunicazione di ammissione, fatte salve eventuali proroghe concesse.

Tutte le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it/> come specificato nel punto C.2.2. - Presentazione delle domande.

.B. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

.B.1. Entità della spesa e del sostegno

La spesa minima ammissibile realizzata da un singolo beneficiario è pari a 25.000,00 euro per domanda (15.000,00 euro per le zone montane).

Il sostegno massimo è pari a:

- 200.000,00 euro a ciascuna azienda beneficiaria per ogni domanda;
- 400.000,00 euro per investimenti collettivi (indipendentemente dal numero di aziende partecipanti).

E' fatta salva la possibilità per il richiedente di realizzare (in totale autofinanziamento per la parte eccedente l'importo di spesa ammessa al sostegno) investimenti di importo maggiore di quello ammesso al sostegno.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 50% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e di importo, fatti salvi

eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

.B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e rendicontati da un beneficiario.

Il sostegno viene erogato in percentuale della spesa ammesse e sostenute delle spese sostenute e rendicontate, sotto forma di contributo in conto capitale, come segue:

- 40% del costo dell'investimento ammissibile;
- 10% di maggiorazione per gli investimenti in zone di montagna;
- 10% di maggiorazione per gli investimenti realizzati da giovani agricoltori (così come definiti nel Piano Strategico Nazionale e riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del CSR 2023-2027).

Le maggiorazioni sono entrambe cumulabili con l'aliquota base.

Nel caso in cui, a seguito di una variante in diminuzione e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

.B.3. Localizzazione dell'investimento

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti devono essere destinati ad aziende agricole ubicate all'interno del territorio regionale, anche per le imprese agricole che abbiano sede legale al di fuori del territorio piemontese.

.B.4. Requisiti di ammissibilità

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità applicabili ai beneficiari previsti dalla scheda di intervento SRD01 riportati sul Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 pubblicato all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-cronoprogramma-bandi-csr-2023-2027>

B.4.1. Criteri di ammissibilità per l'intervento SRD01

CR05 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più finalità già elencate nella apposita sezione della scheda e qui sinteticamente riportate:

- a) valorizzazione del capitale fondiario
- b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale
- c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione
- d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale
- e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali

CR06 – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

CR07 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 25.000,00 euro per domanda. Il limite minimo è ridotto a 15.000,00 per le zone montane.

CR10 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento pari a 200.000,00 Euro nel caso di concessione del sostegno ad investimenti per imprese singole e a 400.000,00 euro nel caso di investimenti collettivi.

CR11 - Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

CR12 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.

CR13 - Gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.

CR14 - Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla **lettera e)** delle finalità del presente intervento, il prodotto primario agricolo (incluso nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea) avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 51% di provenienza aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I).

B.4.2.Criteri di ammissibilità relativi all'intervento SRD01 specifici per gli investimenti irrigui

Per l'applicazione dei criteri riferiti allo stato quantitativo dei corpi idrici superficiali, allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e allo stato del deficit idrico è disponibile la apposita cartografia, pubblicata sul geoportale e valida esclusivamente per lo sviluppo rurale 2023-2027, la cui determinazione segue la procedura indicata nell'allegato 12 al CSR (Scheda 1 - Stato corpi idrici superficiali e sotterranei).

CR15 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

a) realizzazione di nuovi impianti aziendali, (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;

b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate;

c) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

Relativamente ai pozzi per uso irriguo, è ammessa (fatto salve l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli organi preposti) la realizzazione di un nuovo unico pozzo, connesso a un impianto di irrigazione e/o a una forma di stoccaggio/conservazione. Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme vigenti. E' escluso il ricondizionamento o la chiusura di pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde.

CR16 – Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

CR17 – Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri

che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

CR18 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. (I bacini idrografici piemontesi sono tutti ammissibili in quanto rientranti nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) consultabile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piano-gestione-distretto-idrografico-fiume-po-pdgpo>)

CR19 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR20 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR21 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR22 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, lettera c), sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

CR23 - Gli investimenti in impianti esistenti inclusi al precedente CR15, lettere b) e c), devono offrire, sulla base di una valutazione ex-ante, un risparmio idrico potenziale minimo secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, nonché un risparmio effettivo minimo laddove gli stessi riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Al riguardo, ai fini del presente intervento, si applicano le percentuali già stabilite per gli analoghi investimenti irrigui di cui all'intervento SRD02.

L'analisi di impatto ambientale di cui ai criteri CR17 e CR22 dovrà essere prodotta laddove prevista, per il tipo di intervento, dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Nel caso di impianti irrigui con modalità di approvvigionamento miste e/o fonti multiple, è necessario per ognuna delle casistiche verificare lo stato quantitativo. Se lo stato quantitativo di tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'impianto irriguo esistente risulta essere BUONO, non dovrà essere effettuato il test di misura per la verifica del risparmio idrico effettivo (vedi Scheda 5). qualora anche una delle fonti si trovi in stato NON BUONO allora dovrà essere eseguito il test di risparmio idrico effettivo.

La percentuale di risparmio idrico (potenziale o effettivo a seconda dello stato quantitativo) si riferisce sempre a un impianto di irrigazione esistente, anche approvvigionato da una forma di stoccaggio/conservazione di cui alla lettera c) del CR15, nuova o migliorata, e non alla forma di stoccaggio/conservazione stessa.

Tabella del Risparmio idrico potenziale

Codici tecniche irrigue	TECNICA IRRIGUA FINALE																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TECNICA IRRIGUA INIZIALE	1			50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	2			50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	3			50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	4				50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
	5					20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
	6						9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
	7							8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
	8										8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	9										8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	10										8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	11											7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
	12												13%	18%	18%	22%	22%	22%
	13													6%	6%	11%	11%	11%
	14															6%	6%	6%
	15															6%	6%	6%
	16																	
	17																	
	18																	

Legenda per la tabella del risparmio idrico potenziale

Efficienza impianti - Tipologia e scala idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi			
Codici tecniche irrigue	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	Bassa
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	Bassa
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	Bassa
4	Manichetta forata di alta portata	20	Bassa
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	Media
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	Media
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	Media
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (<=3,5 atmosfere)	60	Media
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	Media
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	Media

Codici tecniche irrigue	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	Media
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 10\%$	70	Alta
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 10\%$	80	Alta
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	Alta
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (<3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	Alta
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	Alta
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 5\%$	90	Alta
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 5\%$	90	Alta

.B.5.Spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione prevista;
- necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

La "valutazione della congruità dei costi" è effettuata di norma attraverso la valutazione di un computo metrico redatto in base all'Elenco prezzi Agricoltura <http://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-alle-aziende/elenco-prezzi-agricoltura-2024> vigente all'atto della presentazione della domanda utilizzando prioritariamente la parte sintetica in quanto in fase di verifica istruttoria le voci saranno ricondotte alla sezione sintetica. Si evidenzia che L'elenco prezzi agricoltura, non riporta le voci relative ai Lavori Edili (nei precedenti Elenchi classificati come Gruppo 1), qualora le voci di costo non siano comprese nell'Elenco prezzi Agricoltura sopra citato, potranno essere utilizzate le voci del Prezzario Regionale Opere Pubbliche <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2024> vigente all'atto della presentazione della domanda, decurtate del 26,5%, relativo a spese generali e tecniche nonché utili di impresa.

Per gli impianti idraulici, per gli impianti elettrici e per le voci di spesa che non rientrano tra quanto specificato nel precedente paragrafo, devono essere prodotti almeno tre preventivi da tre ditte diverse o, in alternativa, relazione che motiva le ragioni della presenza di un solo preventivo.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.5.2.Categorie di spese ammissibili

Ai fini dell'intervento SRD01 (specificando che per quanto concerne gli investimenti collettivi sono ammessi esclusivamente investimenti su macchinari ed attrezzature) sono ammissibili le seguenti categorie di Spese/investimenti:

- a) Costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili, incluse le opere di miglioramento fondiario. Sono esclusi interventi relativi ad abitazioni.
- b) Acquisto o acquisizione di fabbricati (escluse le abitazioni) alle seguenti condizioni:
- l'acquisto (o acquisizione) del fabbricato, rispetto ad altre soluzioni alternative, consenta di ridurre il consumo di suolo e abbia un costo inferiore;
 - sia impossibile costruire un nuovo fabbricato in azienda o ristrutturare un fabbricato aziendale già esistente;
 - il fabbricato non deve essere mai stato oggetto di contributo Pac ai fini della costruzione (per l'attuale proprietario o per proprietari/affittuari precedenti);
 - è obbligatoria una ristrutturazione pari almeno al 20% del costo di acquisto, finanziata anch'essa, a condizione che la somma di acquisto e ristrutturazione risulti inferiore al costo di costruzione di un equivalente fabbricato nuovo.
- c) Investimenti irrigui indicati dal CR15 dei "Criteri di ammissibilità relativi all'intervento SRD01 specifici per gli investimenti irrigui".
- d) Acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di nuove macchine (motrici e/o operatrici, escluse gli escavatori), impianti e attrezzature, anche relativi all'agricoltura digitale e di precisione, inclusa la messa in opera.
- e) Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale. La capacità dell'installazione non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.
- f) Investimenti per lavorazione, trasformazione e commercializzazione (comprese conservazione/immagazzinamento e confezionamento) di prodotti agricoli aziendali. Il prodotto primario agricolo (incluso nell'Allegato 1 del TFUE) avviato alla trasformazione deve provenire per almeno il 51% dall'azienda (percentuale da dichiarare all'atto di presentazione della domanda e documentato in caso di eventuali controlli mediante idonea documentazione fiscale). La produzione trasformata e commercializzata deve rimanere un prodotto agricolo ai sensi dell'Allegato I al TFUE.
- g) Realizzazione di strutture per la vendita diretta dei prodotti agricoli dell'azienda, anche fuori dal centro agricolo aziendale.
- h) Realizzazione di impianti di coltivazioni agrarie poliennali (Pioppeti esclusi).
- i) Investimenti relativi al settore apistico.
- j) Realizzazione di sistemi antigelo e antibrina per proteggere colture orticole in pieno campo, frutteti e vigneti (sono ammesse tutte le tipologie di sistemi finalizzati a tale scopo).
- k) Acquisto e installazione di recinzioni fisse, anche elettrificate, a protezione dalla fauna selvatica (per coltivazioni e animali da reddito). Non è ammissibile l'utilizzo di filo spinato.
- l) Acquisto di terreni limitatamente ai sedimi d'opera e ad appezzamenti interclusi nei fondi aziendali, per migliorare l'accorpamento dell'azienda, per importi non superiori al 10% della spesa richiesta complessiva della domanda.
- m) Investimenti per adeguamento a norme obbligatorie. Se il diritto dell'Unione impone nuovi requisiti, è concesso un sostegno per soddisfarli entro 24 mesi da quando diventano obbligatori per l'azienda (a decorrere dal 1° gennaio 2023).

n) Spese generali connesse alla realizzazione degli investimenti materiali (onorari di progettisti e consulenti, consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, studi di fattibilità) entro il 10% della spesa ammissibile, nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in riferimento alla finanziabilità delle spese generali e tecniche e nei limiti in esse indicati.

o) Investimenti immateriali:

- Acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili.
- Acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
- Perizia tecnica relativa all'agricoltura digitale e di precisione.

Con riferimento agli investimenti relativi alla "agricoltura digitale e di precisione" per le attività di lavorazione terreno, stalla e trasformazione le macchine, gli impianti, le attrezzature, i robot, le trattrici, per essere considerate innovative e digitali devono essere dotate di almeno due delle seguenti caratteristiche:

1. sistemi hardware e software che ne facilitino la programmazione ed il controllo;
2. interconnessione ai sistemi informatici con caricamento da remoto di istruzioni;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
4. interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva;
5. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
6. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.

Tali caratteristiche dovranno essere chiaramente specificate in relazione tecnica e certificate in sede di presentazione di rendicontazione con una perizia redatta da un tecnico abilitato esperto nella materia oggetto dell'investimento che dichiari la conformità dell'investimento con almeno due delle caratteristiche sopra indicate.

Nel caso di investimento relativo agli APR (droni) l'attestato di pilotaggio deve essere conseguito entro il termine della presentazione della richiesta del saldo del contributo e presentato con la rendicontazione finale.

Con riferimento al leasing la spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

Con riferimento agli investimenti immateriali sarà ammessa, a copertura delle spese relative alla perizia sopra citata, una spesa massima di 1.500,00 euro.

Alcuni investimenti possono essere ammessi subordinatamente a determinate condizioni:

- i ricoveri macchine e scorte potranno essere ammessi per una spesa massima di 70.000,00 euro per azienda, a condizione che ne sia prevista la realizzazione nell'ambito di un progetto di sviluppo aziendale più ampio che complessivamente determini un miglioramento del rendimento globale della azienda richiedente;
- l'acquisto di macchine e trattrici agricole potrà essere ammesso per una spesa massima di 100.000,00 euro nell'ambito di un progetto di sviluppo aziendale che complessivamente determini un miglioramento del rendimento globale della azienda richiedente (il limite di spesa massima sopra citato non si applica alle domande di sostegno relative alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole);
- l'acquisto di veicoli stradali è ammissibile per quanto riguarda autocarri e furgoni adibiti a trasporto merci per vendita diretta e/o consegna prodotti a domicilio, sia specificamente attrezzati con celle frigorifere o come negozi ambulanti che non specificamente attrezzati.

E' escluso l'acquisto di mezzi per trasporto persone o di mezzi con più di tre posti compreso quello del conducente;

- la rimozione/smaltimento di manufatti a base di amianto è ammissibile (nell'ambito di un progetto di sviluppo aziendale che complessivamente determini un miglioramento del rendimento globale della azienda richiedente) esclusivamente qualora avvenga volontariamente e non a seguito di ordinanza comunale (o di altra autorità) che la imponga obbligatoriamente. A tale proposito il beneficiario dovrà presentare specifica autocertificazione relativamente al fatto che detta rimozione / smaltimento avvenga volontariamente.

Gli investimenti ammissibili ai sensi del presente bando sono indicati nella "tabella investimenti", Allegato 11.

B.5.3.Spese non ammissibili

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- c) acquisto di bestiame e acquisto di piante annuali;
- d) l'acquisto o acquisizione di materiale usato;
- e) la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;
- f) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- g) l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- h) l'acquisto di macchinari per un utilizzo esclusivamente non agricolo
- i) impianti di reti antigrandine;
- l) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute CSR;
- m) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- n) spese non giustificate da fatture quietanziate o documenti di equivalente natura probatoria e non strettamente coerente con la finalità dell'investimento che si intende realizzare,
- o) spese in economia o in natura;
- p) interessi passivi;
- q) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:
 - non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
- r) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- s) alcuni tipi di spesa connessi ai contratti di leasing, quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi.

Non sono ammissibili ai sensi del presente bando gli investimenti che rientrano nel campo di applicazione dell'intervento SRD03 per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività connesse all'agricoltura:

- agriturismo;
- agricoltura sociale;
- attività educative/didattiche;
- trasformazione di prodotti fuori allegato I del TFUE.

Non sono inoltre ammissibili gli investimenti inerenti:

- il settore vitivinicolo demarcato dal D.M. vigente dell'OCM vino;
- il settore apistico demarcato dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023-2027 vigente;

B.5.4.Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione;
3. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica per:

- le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio economiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- le spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuati sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'investimento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;

B.5.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti

Un intervento si considera concluso quando è completamente realizzato, funzionante e conforme al Progetto / Piano Aziendale ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro 18 mesi dalla ricezione della comunicazione di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1 Domanda di Proroga.

In caso di decadenza parziale saranno applicate le riduzioni al sostegno, come normato nella Determinazione di Riduzioni e Sanzioni di prossima emanazione.

B.5.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

B.5.6.1. Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento UE 2021/2115;
- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

B.5.6.2.Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento UE 2021/2115.

.B.6. Criteri di selezione e graduatoria

B.6.1 Criteri di selezione

Le domande saranno inserite nella graduatoria delle domande potenzialmente ammissibili in base ai dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati alla seguente tabella relativa ai criteri di selezione delle domande del bando.

Agli investimenti collettivi per uso condiviso da parte delle aziende agricole, in quanto inapplicabili, non potranno essere riconosciuti i punti relativi al principio P01 "Priorità a domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione", e P06 (esclusivamente riguardo ai criteri P06a e P06b) "priorità a domande con investimenti a prevalente finalità ambientale" in quanto gli investimenti relativi agli acquisti collettivi sono limitati a macchinari e alle attrezzature.

I punteggi relativi agli altri principi, per quanto concerne gli investimenti collettivi, saranno valutati nelle seguenti modalità:

- P02 - Localizzazione territoriale degli investimenti - Sarà definita in base alla classificazione prevalente tra le sedi operative dei singoli aderenti;
- P03a - Priorità ad investimenti che comportino l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali - Il punteggio verrà riconosciuto in funzione della tipologia di investimento;
- P03b e P03c - Priorità a investimenti relativi a produzioni inserite in regimi di qualità – Il punteggio verrà riconosciuto qualora il soggetto aggregante disponga esso stesso della certificazione, qualora invece le certificazioni siano in capo alle imprese partecipanti, il calcolo verrà effettuato sulla media delle certificazioni in funzione delle aziende aderenti, compreso il soggetto proponente;
- P04 - Importo dell'investimento in rapporto alla produzione standard - Il calcolo verrà effettuato sul valore della media delle PS delle aziende aderenti;
- P06c - priorità a domande con investimenti a prevalente finalità ambientale - Il punteggio verrà riconosciuto in funzione della tipologia di investimento, come da Tabella investimenti che verrà allegata al bando.

B.6.1.1. Tabella dei criteri di selezione

Principio di selezione	Criterio di selezione	Punteggio	Note	Modalità di calcolo dei punteggi
P01 Caratteristiche del progetto di investimento:	Priorità a domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione	4	P01a) Il punteggio verrà attribuito alle domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione di almeno 240 giornate annue di lavoro (in riferimento alla tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame) o di nuove assunzioni. I punteggi del principio P01 NON sono cumulabili	Modalità di calcolo dei punteggi: dichiarativo; il richiedente nella compilazione della domanda dovrà dichiarare l'incremento di occupazione previsto, che sarà verificato in fase di istruttoria e di accertamento finale tenendo conto del business plan presentato (IN DOMANDA SI DICHIARANO LE GIORNATE CHE SARANNO CONTROLLATE IN ISTRUTTORIA)
		2	P01b) Il punteggio verrà attribuito alle domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione di almeno 120 giornate annue di lavoro (in riferimento alla tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame) o di nuove assunzioni. I punteggi del principio P01 NON sono cumulabili	
P02 Localizzazione territoriale degli investimenti	Priorità a interventi localizzati in aree C2 e D	2	P02a) Sulla base della localizzazione convenzionale dell'azienda**. Il punteggio verrà attribuito se ricade in aree C2 e D oltre il 50% (in superficie) delle particelle dell'azienda richiedente comprese nel Comune di localizzazione convenzionale dell'azienda stessa. I punteggi del principio P02 sono cumulabili	Modalità di calcolo dei punteggi: automatico; sulla base della banca dati Aree ABC1C2D, Natura 2000 e altre aree ad alto valore naturalistico e dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale (DATI DA DOMANDA, TABELLA INVESTIMENTI E BANCA DATI PER ZONE A RILIEVO NATURALE)
	Zone Natura 2000	1	P02b) Sulla base della localizzazione convenzionale dell'azienda**. Il punteggio verrà attribuito se ricade in zona Natura 2000 oltre il 50% (in superficie) delle particelle dell'azienda richiedente comprese nel Comune di localizzazione convenzionale dell'azienda stessa. I punteggi del principio P02 sono cumulabili	
	Altre aree ad alto valore naturalistico	1	P02c) Sulla base della localizzazione convenzionale dell'azienda**. Il punteggio verrà attribuito se ricade in aree ad alto valore naturalistico oltre il 50% (in superficie) delle particelle dell'azienda richiedente comprese nel Comune di localizzazione convenzionale dell'azienda stessa. I punteggi del principio P02 sono cumulabili	
P03 Finalità specifiche degli investimenti	Priorità ad investimenti che comportino l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali	4	P03a) Sarà verificato che gli investimenti proposti con le domande di aiuto siano finalizzati in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) alla introduzione e/o sviluppo di tecnologie digitali in azienda che possano contribuire in diversi modi alla sostenibilità del sistema e delle attività (agricoltura digitale e di precisione) P03 a) è cumulabile con P03 b) o con P03 c)	Modalità di calcolo dei punteggi: automatico; sulla base dei dati contenuti nella domanda (DATI DA DOMANDA E TABELLA INVESTIMENTI)
	Priorità a investimenti relativi a produzioni inserite in regimi di qualità	3	P03b) Il punteggio verrà assegnato per due o più certificazioni o domande di adesione alla certificazione .In caso di domanda di adesione, dovrà essere trasmessa la certificazione con la	Modalità di calcolo dei punteggi: dichiarativo; il richiedente nella compilazione della domanda dovrà dichiarare il numero di certificazioni, che sarà verificato in fase di istruttoria e di

			domanda di saldo. P03 b) è cumulabile con P03 a)	
		2	P03c) Il punteggio verrà assegnato per una certificazione o domanda di adesione alla certificazione .In caso di domanda di adesione, dovrà essere trasmessa la certificazione con la domanda di saldo. P03 c) è cumulabile con P03 a)	accertamento finale (IN DOMANDA SI DICHIARANO LE CERTIFICAZIONI CHE SARANNO CONTROLLATE IN ISTRUTTORIA)
P04 Dimensione economica dell'operazione: sarà valutata prioritariamente la coerenza tra la dimensione economica dell'operazione e la dimensione economica aziendale (importo dell'investimento in rapporto alla produzione standard)	Priorità alle domande che presentino coerenza tra la dimensione economica dell'operazione e la dimensione economica aziendale (importo dell'investimento in rapporto alla produzione standard aziendale)	4	P04a) Il punteggio verrà attribuito se gli investimenti per cui viene richiesto il sostegno dell'intervento siano di importo compreso tra 1 e 2 volte la Produzione Standard aziendale	Modalità di calcolo dei punteggi: automatico; sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale (DATI CARICATI IN DOMANDA E VALORE DI PS AZIENDALE DA ANAGRAFE)
P05 Caratteristiche del soggetto richiedente e/o dell'azienda	Priorità a domande presentate da soggetti giovani	4	P05a) Il punteggio verrà attribuito alle domande presentate da giovani agricoltori con un limite massimo di età 41 anni non compiuti (in caso di persona giuridica, l'età del rappresentante legale). Il punteggio del criterio P06 a) è cumulabile con il P06 b)	Modalità di calcolo dei punteggi: automatico; sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale (DATI CARICATI IN DOMANDA DAL BENEFICIARIO SIA PER ETA' CHE PER GENERE)
	Priorità a domande presentate da soggetti di genere femminile (in caso di persona giuridica, rappresentante legale del beneficiario)	3	P05b) Il punteggio verrà attribuito valutando il genere del richiedente (in caso di persona giuridica, il genere del rappresentante legale). Il punteggio del criterio P06 b) è cumulabile con il P06 a)	
	Priorità a domande presentate da due o più aziende agricole per investimenti collettivi per uso comune	5	P05c) Il punteggio verrà attribuito alle domande presentate da un soggetto giuridico che lega più imprese. 5 punti di priorità per investimenti collettivi per uso condiviso in riferimento a domande presentate da soggetti giuridici aggreganti da un minimo di 3 a 4 imprese agricole; Il punteggio del criterio P05 c) non è cumulabile con il P05 a) e P05 b)	Modalità di calcolo dei punteggi: automatico; sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale (DATI CARICATI IN DOMANDA DAL BENEFICIARIO PER INVESTIMENTI COLLETTIVI).
	7	P05d) Il punteggio verrà attribuito alle domande presentate da un soggetto giuridico che lega più imprese. 7 punti di priorità per investimenti collettivi per uso condiviso in riferimento a domande presentate da soggetti giuridici aggreganti 5 o più imprese agricole. Il punteggio del criterio P05 d) non è cumulabile con il P05 a) e P05 b)		
P06 Effetti ambientali	Priorità a domande con investimenti a prevalente finalità ambientale	4	P06a) domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti di tipo fisso (investimenti edilizi) che non consumano nuovo suolo in modo irreversibile. P06 a) è cumulabile con P06 c)	Modalità di calcolo dei punteggi: Verrà verificato sulla base della "Tabella investimenti" se gli investimenti (di importo complessivamente prevalente) richiesti in domanda sono codificati come investimenti che non consumano nuovo suolo in modo irreversibile ovvero che consumano suolo permeabile
		2	P06b) domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre	

			il 50% della spesa) investimenti di tipo fisso (investimenti edilizi) che consumano suolo permeabile, ma già compromesso (aree pertinenziali adiacenti ai centri aziendali, cortili, aie, fondi interclusi tra fabbricati aziendali). P06 b) è cumulabile con P06 c)	ma già compromesso. Gli investimenti collettivi non potranno usufruire dei punteggi relativi ai criteri P06a e P06b in quanto gli investimenti relativi agli acquisti collettivi sono limitati a macchinari e alle attrezzature.
		4	P06c) Sarà verificato che gli investimenti proposti con le domande di aiuto siano finalizzati in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) alla riduzione dei consumi idrici; al miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; al miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale. P06 c) è cumulabile con P06 a) o P06 b).	Modalità di calcolo dei punteggi: automatico; sulla base dei dati contenuti nella domanda (DATI DA DOMANDA E TABELLA INVESTIMENTI).

**Ai fini della definizione della domanda di sostegno e del punteggio di priorità spettante, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente sulla base degli investimenti richiesti e dei relativi importi, applicando la "Tabella investimenti". In caso di realizzazione di investimenti fissi (in base alla codifica come "investimento fisso" o "investimento non fisso" nella "Tabella investimenti" dei singoli investimenti richiesti), la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene realizzato il maggior importo di investimenti fissi. In subordine, se nella domanda NON vi sono investimenti fissi, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene dichiarato in domanda l'utilizzo del maggior importo di investimenti.

In caso di più domande con parità di punteggio verrà data priorità alla domanda di sostegno presentata dal beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associative, la priorità verrà assegnata in base all'età del rappresentante legale, il più giovane in caso di più rappresentanti legali.

Per società di fatto o società non presenti su Infocamere perché esentate dall'obbligo e in ogni altro caso, potrà essere chiesta la presentazione di un documento giustificativo a dimostrazione del genere e dell'età del rappresentante legale.

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare pari o maggiore a **9 punti**.

La procedura di compilazione presentazione delle domande opererà un blocco automatico alla presentazione di domande che non raggiungono il punteggio minimo di priorità previsto dal bando.

B.6.2 Definizione di localizzazione convenzionale delle aziende richiedenti

Ai fini della definizione della domanda di sostegno e del punteggio di priorità spettante per l'inserimento in graduatoria, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente sulla base degli investimenti richiesti e dei relativi importi, applicando la "Tabella investimenti" Allegato 11. In caso di realizzazione di investimenti fissi (in base alla codifica come "investimento fisso" o "investimento non fisso" nella "Tabella investimenti" dei singoli investimenti richiesti), la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene realizzato il maggior importo di investimenti fissi. In subordine, se nella domanda NON vi sono investimenti fissi, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene dichiarato l'utilizzo del maggior importo di investimenti.

Nel caso di investimenti collettivi la localizzazione dell'investimento è definita in base alla classificazione prevalente tra le sedi operative dei singoli aderenti.

B.6.3 Ote e Produzione standard

Per agevolare l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici è stata istituita con il Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

La tipologia di classificazione è fondata sulla dimensione economica (Produzione Standard - PS), e sull'orientamento tecnico-economico (OTE), che devono essere determinati sulla base di un criterio economico.

Per l'Italia la PS delle diverse colture e dei diversi allevamenti è calcolata da CREA sulla base dei dati della rete contabile.

Il dato di OTE e di PS delle singole aziende è calcolato automaticamente dalla procedura di gestione del Fascicolo aziendale nella Anagrafe delle Aziende agricole, sulla base delle disposizioni date dal Reg. CE 1242/2008 ed alle tabelle elaborate da CREA. OTE e PS non sono modificabili dall'operatore/compilatore né dall'istruttore della domanda. La procedura di compilazione delle domande acquisisce automaticamente i dati compresi nell'ultimo fascicolo validato, quindi rivalidando un fascicolo (e ripresentando la domanda) la procedura acquisisce i dati di quest'ultimo.

L'eventuale riduzione del punteggio in fase istruttoria non potrà derivare in modo automatico da variazioni della OTE e PS dell'azienda richiedente (intervenute tra la fase della presentazione della domanda di sostegno e le verifiche istruttorie e tenendo conto della fisiologica evoluzione delle aziende agricole e degli effetti della realizzazione dell'investimento di sviluppo aziendale oggetto della domanda di sostegno), ma da valutazioni dell'ufficio istruttore.

Qualora risulti palese dall'esame istruttorio la messa in atto di comportamenti strumentali (ripetute modifiche e validazioni del fascicolo aziendale, prima e/o dopo la presentazione della domanda, senza attinenza con la reale situazione aziendale ma tese esclusivamente a rendere possibile il raggiungimento di un punteggio di priorità non spettante) verrà presa in considerazione la coerenza della documentazione relativa alla domanda iniziale e del tipo di investimento previsto con il valore derivato dalla validazione del fascicolo a cui il programma si riferisce; se il valore

risulta coerente con gli investimenti può essere considerato valido, altrimenti si è in presenza di artifici volontari mirati ad ottenere punteggi non giustificati e sanzionabili.

In base alle disposizioni per il calcolo della PS date dal Reg. CE 1242/2008, le attività connesse (ad es. agriturismo) e le colture di secondo raccolto non entrano nel calcolo della PS.

Per le aziende che praticano allevamenti in soccida, ai fini della PS viene tenuto conto solo del bestiame in proprietà. Infatti, sulla base delle disposizioni ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, classificazione delle attività economiche definita dalle Nazioni Unite) e NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, sistema di classificazione generale utilizzato per sistematizzare ed uniformare le definizioni delle attività economico/industriali nei diversi Stati membri dell'Unione europea, ai sensi del Regolamento CE n. 29/2002 della Commissione, che modifica il precedente regolamento CEE n. 3037/90 del Consiglio), applicate in Italia attraverso le classificazioni ATECO, la soccida viene considerata non "attività di produzione agricola" ma "attività di servizio" per cui i relativi proventi possono essere indicati nel business plan aziendale tra le "altre attività" ma non entra a far parte del calcolo della PS.

Per il presente bando si fa riferimento agli ultimi dati disponibili della PS, relativi all'anno 2017.

B.6.4 Calcolo delle giornate lavorative convenzionali annue

Per il calcolo delle giornate lavorative convenzionali annue bisogna fare riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 1009 del 16 dicembre 2024 e relativi allegati.

.B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Il beneficiario inoltre è tenuto al rispetto degli impegni essenziali ed accessori stabiliti dalla Determinazione in materia di Riduzioni e Sanzioni di prossima emanazione.

Gli impegni sottoscritti si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.7.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio agli investimenti previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori;
- mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;

- concludere gli investimenti come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate.

B.7.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

In caso di decadenza parziale saranno applicate le riduzioni al sostegno, come normato dalla Determinazione in materia di Riduzioni e Sanzioni di prossima emanazione.

Sono impegni accessori:

- concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.5.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato 2.

.C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

.C.1. Procedimento amministrativo, responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla D.G.R. n. 20-6877 del 15.05.2023.

Essi sono:

a) *Approvazione delle graduatorie delle domande di sostegno* presentate nell'ambito dell'intervento SRD01 (Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole) del Piano Strategico della PAC 2023-27 (PSP).

Il responsabile del procedimento a) è il dirigente del Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile e distretti del cibo. Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di 30 giorni. Il provvedimento finale è una Determinazione dirigenziale.

b) *Istruttoria delle domande di sostegno* ai fini dell'ammissione a finanziamento presentate nell'ambito dell'intervento SRD01 (Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole) del Piano Strategico della PAC 2023-27 (PSP).

Il responsabile del procedimento b) è il dirigente del Settore Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche. Il procedimento si avvia con la data di approvazione della graduatoria e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione di ammissione o di non ammissione della domanda di sostegno.

c) *Istruttoria dell'istanza di variante* relativa alla domanda di sostegno relative all'intervento SRD01 (Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole) del Piano Strategico della PAC 2023-27 (PSP).

Il responsabile del procedimento c) è il dirigente del Settore Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche. Il procedimento si avvia con la data di trasmissione della domanda e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione di ammissione o di non ammissione della domanda di variante.

d) *Istruttoria delle domande di pagamento*. Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA. Il procedimento si suddivide in:

- d1) Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni, nel caso di acconto e saldo, o 60 giorni per l'anticipo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;
- d2) Autorizzazione al pagamento, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto d1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Soggetto richiedente	Dal 12.03.2025 ed entro e non oltre il 16.05.2025 ore 11:59:59
Approvazione graduatoria di istruibilità delle domande presentate	Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile e distretti del cibo	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
Istruttoria delle domande di sostegno per la concessione di contributi	Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche	Entro 180 giorni dal giorno successivo a quello dell'atto di approvazione della graduatoria
Istruttoria dell'istanza di variante relativa alla domanda di sostegno	Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla presentazione delle domande di variante
Istruttoria delle domande di pagamento dell'anticipo	Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche	Entro 60 giorni dal giorno successivo alla presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria delle domande di pagamento di acconto e saldo	Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla presentazione delle domande di pagamento

.C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate, **dal 12.03.2025 ed entro e non oltre il 16.05.2025 ore 11:59:59**, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" descritto al punto C.2.2 Presentazione delle domande. Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n°1 del 22/01/2019, art.82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato.

Il fascicolo deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021. Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso, è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato tra il 1 gennaio dell'anno in corso e la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta utilizzando:

- il servizio "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente, e determinano l'avvio del procedimento amministrativo. Non è pertanto necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

A) **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante

con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).

- B) **in proprio**, utilizzando il servizio (SIAP) “Sviluppo Rurale 2023-2027” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n.3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- C) **tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio (SIAP) “Sviluppo Rurale 2023-2027”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – Iscrizione Soggetti delegati, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- D) **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio (SIAP) “Sviluppo Rurale 2023-2027” La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – Delega a Professionisti scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

Per quanto riguarda la modalità di compilazione della domanda attraverso l'apposito servizio online del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) “Sviluppo Rurale 2023-2027”, nel caso di domande di sostegno relative alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole, si precisa quanto segue:

- nel quadro “richiedente” dovrà essere indicato il soggetto giuridico che definisce tra le imprese agricole il legame stabile finalizzato alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso;
- nel quadro “partecipanti” dovranno essere indicate tutte le aziende agricole che partecipano all'accordo per l'uso condiviso dell'investimento;
- nelle “dichiarazioni” dovrà essere dichiarato che la domanda si riferisce ad un investimento collettivo per uso condiviso.

Nel caso non vengano seguite queste istruzioni nella compilazione della domanda, non sarà possibile l'attribuzione del corretto punteggio di priorità.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile, e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità. Saranno accettati quindi solo i formati .tiff, .tif, .jpg, .pdf, pdf/a, .xml, .dxf, .txt.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità:

- Relazione tecnica generale, comprensiva della descrizione dettagliata degli investimenti (di qualunque natura essi siano), compilata secondo il modello regionale Allegato 5. Nella relazione tecnica generale dovranno essere indicati le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della azienda, il crono-programma della realizzazione degli investimenti programmati, la formazione che il richiedente intende svolgere e le consulenze che intende acquisire, gli altri interventi del CSR che il richiedente prevede di attivare ed ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine della comprensione del progetto di sviluppo aziendale proposto; si dovrà altresì fornire, relativamente agli investimenti previsti, una esaustiva e motivata illustrazione giustificativa dei punteggi di priorità auto-attribuiti; in particolare dovranno essere dettagliatamente descritti gli investimenti relativi al miglioramento ambientale e benessere animale, alla creazione di nuova occupazione, all'orientamento verso produzioni di qualità.

- In caso di domande di sostegno relative alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole: statuto ed atto costitutivo del soggetto giuridico proponente.

N.B Nell'atto costitutivo del soggetto collettivo dovranno essere riportati i seguenti dati:

- l'elenco delle imprese agricole che si costituiscono nel soggetto collettivo;
 - la denominazione del soggetto collettivo;
 - la sede legale del soggetto collettivo;
 - l'ubicazione dell'area servita dall'investimento irriguo che si vuole realizzare (documento richiesto per investimenti irrigui);
 - l'oggetto e lo scopo del soggetto collettivo (per gli investimenti irrigui deve comprendere la costruzione/ampliamento, la gestione, la manutenzione di un impianto irriguo per la fornitura di acqua ai fondi degli associati);
 - la durata del soggetto collettivo, non inferiore a cinque anni ovvero la durata degli impegni essenziali di cui al punto B.7.1.;
 - gli organi del soggetto collettivo, che devono rispettare quanto previsto dal Codice civile per le varie forme associative.
- Eventuale documentazione relativa alla certificazione di prodotto di qualità o di processo o domanda di adesione a percorso di qualità o certificazioni di processo (Allegato 10).

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel formato elettronico previsto dal (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" descritto al punto C.2.2 Presentazione delle domande.

Qualora siano trasmessi dei files in formato modificabile, la responsabilità della veridicità dei dati resta comunque in capo al richiedente.

Il richiedente, nel sottoscrivere la domanda di sostegno, sottoscrive anche le dichiarazioni e gli impegni di cui al punto B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dal richiedente hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

L'amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti o qualsiasi altro dato o documentazione che sia ritenuto necessario per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

Le richieste integrative sospendono il procedimento e i termini decorrono dalla data di trasmissione della documentazione richiesta. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione integrativa determina la decadenza o l'ammissione parziale della domanda di sostegno.

C.2.3.bis Documentazione da presentare successivamente all'approvazione della graduatoria di istruibilità

Entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di istruibilità, il richiedente in posizione utile nella graduatoria dovrà allegare, pena decadenza della domanda, la seguente documentazione, utilizzando l'apposita istanza "Comunicazione per invio di documentazione integrativa":

- Business plan redatto compilando il modello regionale Allegato 6. Sul business plan dovranno essere riportati i dati relativi alla situazione economica, lavorativa e strutturale iniziale dell'azienda (prima dell'investimento) e la situazione finale (ad investimento realizzato). Per le domande di sostegno relative alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole il requisito di sostenibilità dell'investimento si considera implicitamente soddisfatto in considerazione del migliore rapporto costi/benefici rispetto alla realizzazione di più investimenti nelle singole aziende; per dette domande relative alla realizzazione di investimenti collettivi, in sostituzione del business plan redatto compilando il modello regionale dovrà essere presentato il bilancio della società o società cooperativa richiedente.

In caso di investimenti di tipo edilizio, deve essere allegata la seguente documentazione:

- titolo abilitativo edilizio all'esecuzione dei lavori o richiesta autorizzazione edilizia all'organo competente (Comune o Suap), protocollata dal medesimo organo, quando necessaria ovvero dichiarazione del beneficiario che l'investimento non necessita di titolo abilitativo corredata da riferimenti normativi, nel caso di presentazione di Scia o comunicazioni analoghe occorre presentare anche la perizia asseverata presentata contestualmente alla scia.;
- elaborati grafici progettuali in formato pdf: disegni tecnici definitivi presentati all'organo competente (Comune o Suap) a corredo della richiesta del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori o autorizzazione edilizia; relazione tecnica di progetto, planimetria catastale con il posizionamento degli immobili oggetto di investimento; planimetrie quotate; piante quotate (di tutti i piani compresa pianta delle fondazioni e delle coperture) con l'indicazione della destinazione di tutti i vani e layout di progetto (es. disposizione interna delle stalle, attrezzature nei locali trasformazione e vendita ecc), sezioni quotate, prospetti; tavole degli scavi quotate. Le quote riportate su piante e sezioni e di ogni altro elaborato, dovranno essere tali da avere diretta corrispondenza con le misure utilizzate nel computo metrico;
- computo metrico (una copia in formato pdf e una copia in formato excel), a firma di un tecnico abilitato. Dovrà essere predisposto un computo metrico per ogni investimento richiesto in domanda, anche nel caso di unico edificio; per le parti comuni (solette, tetto, muri divisorii, ecc) dovranno essere indicate le relative quote parte afferenti ai singoli

investimenti. Nell'intestazione dovranno essere indicati: l'investimento, gli estremi catastali ed il committente. Nel computo dovranno essere inserite le misure parziali e le operazioni di calcolo che hanno dato luogo alla quantità indicata nelle quantità totali. Come già specificato le misure dovranno avere corrispondenza sulle tavole di progetto presentate. Le voci inserite nel computo metrico senza le corrispondenti misure sulle tavole di progetto e pertanto non verificabili, saranno stralciate.

- eventuale autorizzazione del proprietario alla effettuazione dell'investimento se il richiedente non è proprietario del 100%;
- documentazione fotografica dello stato del sito degli investimenti prima dell'inizio dei lavori.
- per gli investimenti edili in cui sono state indicate finalità di risparmio energetico, miglioramento ambientale e del benessere animale nonché per gli investimenti che danno luogo a risparmio idrico devono essere fornite dettagliate relazione tecniche specifiche, corredate di eventuali dati analitici, redatte da tecnici competenti in materia, in cui siano nel dettaglio descritte le opere che danno luogo al preventivato miglioramento; in carenza di tali dati l'investimento verrà ricondotto a quello corrispondente privo di tali finalità, con la conseguente possibilità di perdita di punti in graduatoria.

Si evidenzia che la documentazione progettuale deve essere firmata da un tecnico abilitato che, pertanto, è responsabile della correttezza, della veridicità e, per quanto riguarda la progettazione consuntiva, della rispondenza agli interventi realizzati con quanto riportato sul progetto (computo, tavole quotate, planimetrie, ecc.)

In riferimento agli investimenti edilizi relativi al miglioramento del benessere animale, l'obiettivo può essere considerato conseguito anche nel caso di costruzione di una stalla in sostituzione di una vecchia stalla purchè l'incremento dei capi in stabulazione (riferito alla stalla dimessa) non sia superiore al 30%. In questo caso, per non generare confusione, va specificato che ovviamente per avere il miglioramento del benessere, oltre a dimettere una stalla, occorre avere un effettivo miglioramento delle condizioni stabulative degli animali.

In riferimento agli acquisti di macchinari e/o attrezzatura:

- calcolo del prezzo massimo della fornitura, elaborato tramite l'uso del software SDPM (Sistema di Determinazione dei Prezzi Massimi di Riferimento per macchine e attrezzature agricole) accessibile alla pagina <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-perdeterminazione-dei-prezzi-massimi-macchine-attrezzature-agricole-sdpm>. Il software elabora un documento pdf da scaricare ed allegare alla domanda di sostegno; il pdf deve riportare gli estremi dell'impresa agricola richiedente il sostegno, nonché il codice identificativo alfanumerico del documento stesso;
- per le sole macchine/attrezzature non presenti nel software SDPM, tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica i motivi dell'unicità del preventivo proposto; nel caso di assenza di relazione o con motivazione generica sarà considerato il preventivo più economico. L'importo dell'investimento riportato in domanda deve corrispondere con la spesa indicata dal preventivo prescelto.

Per gli investimenti in macchinari/attrezzature con finalità ambientale, le caratteristiche che qualificano il macchinario con tale finalità andranno chiaramente specificate e motivate nella relazione tecnica, se necessario allegando ulteriore documentazione comprovante, e nel caso vengano presentati preventivi, su questi andranno ulteriormente precisate le caratteristiche con finalità ambientale.

In caso di realizzazione di impianti fotovoltaici, allegare:

- titolo abilitativo richiesto ai sensi della tab.A del D.Lgs n. 222/2016, sez. II Edilizia punto 1.3. “Impianti alimentati da fonti rinnovabili” ed elaborati progettuali (planimetria catastale, pianta e prospetto); se l'impianto è in zona ad “edilizia libera” Tab A Sez II Edilizia punto 1. attività 28, è sufficiente la planimetria catastale con posizionamento impianto e dichiarazione che trattasi di zona ad edilizia libera ovvero dichiarazione del beneficiario che l'investimento non necessita di titolo abilitativo;
- un sintetico bilancio energetico, relativo ai kw/anno prodotti dall'impianto e i Kw/anno consumati (anche con un bilancio di previsione se sono previsti incrementi in seguito agli investimenti eseguiti) in quanto risulta finanziabile soltanto l'energia autoconsumata in azienda per l'attività agricola
- almeno 3 preventivi di spesa che riportino la scheda tecnica dell'impianto (potenza nominale impianto kw/ora, produzione kw/anno). L'importo dell'investimento riportato in domanda deve corrispondere con la spesa indicata dal preventivo prescelto.

In caso di realizzazione di investimenti relativi all'irrigazione:

- relazione tecnica specifica per gli investimenti irrigui oggetto della domanda di sostegno, contenente tutte le informazioni previste dalla Allegato 7 – Contenuti minimi della relazione tecnica;
- documentazione fotografica dello stato di fatto delle superfici oggetto di investimento con una foto per ogni vertice dell'appezzamento, completa di data e localizzazione geografica dello scatto (Le immagini devono essere georiferite per ogni punto di scatto tramite: indicazione nella planimetria o geotag dei files formato immagine o esplicitando le coordinate geografiche in una tabella - il sistema di riferimento delle coordinate da utilizzare è UTMWGS84-32N, codice EPSG: 32632);
- planimetria o ortofoto delle superfici oggetto di investimento con indicazione del foglio di mappa e delle particelle interessate;
- specifica dichiarazione, rilasciata da tecnico abilitato e iscritto all'ordine professionale, circa le autorizzazioni, concessioni, nulla osta comunque denominati e necessari per la realizzazione dell'opera o loro estremi se già in possesso al momento della presentazione della domanda;
- computo metrico estimativo certificato da tecnico abilitato e iscritto all'ordine professionale nel caso di opere valutate con l'Elenco prezzi agricoltura 2024 o Prezzario Regione Piemonte 2024;
- tre preventivi di spesa per opere e attrezzature non valutate con il computo metrico di cui al punto precedente o in alternativa relazione che motiva le ragioni della presenza di un solo preventivo e perizia. L'importo dell'investimento riportato in domanda deve corrispondere con la spesa indicata dal preventivo prescelto;
- autorizzazione del proprietario ad effettuare gli investimenti, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, anche se già in possesso di una specifica autorizzazione formalizzata in un contratto di affitto o di comodato d'uso, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari”;
- nel caso di provviste d'acqua provenienti da enti irrigui, conferma delle provviste d'acqua assegnate al richiedente da parte degli enti stessi.

In riferimento agli investimenti di tipo fondiario e/o edilizio, qualora con la documentazione sopra indicata venga presentata solo la richiesta di autorizzazione edilizia protocollata dall'organo competente, il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori non ancora presentato dovrà essere presentato telematicamente all'ufficio istruttore con la richiesta di acconto, qualora in tale sede vengano rendicontate anche o solo opere edilizie, ovvero di saldo, pena decadenza della domanda per quanto riguarda le voci interessate dal titolo abilitativo edilizio stesso.

C.2.4. Integrazioni spontanee da parte del beneficiario delle documentazioni presentate

Nei casi in cui il beneficiario, successivamente alla presentazione della domanda o in fase di verifica istruttoria, integri spontaneamente con ulteriori documenti (non richiesti dall'Ufficio istruttore) la documentazione già presentata, l'Ufficio istruttore valuterà l'opportunità di accettare detta ulteriore documentazione, se ritenuta utile al fine della definizione della domanda.

.C.3.Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1.Formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il Settore regionale Settore "A1707C - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile e distretti del cibo"

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude entro 30 giorni.

La graduatoria delle domande istruibili, è finalizzata a individuare le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria data dall'importo assegnato al bando (di seguito "parte utile della graduatoria"). Le domande sono inserite nella graduatoria in base ai dati indicati nelle medesime, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. B.6 Criteri di selezione e graduatoria.

La graduatoria definisce:

1. le domande potenzialmente ammissibili al sostegno, da avviare all'istruttoria;
2. le domande non ammissibili al sostegno per mancanza di risorse finanziarie, da non avviare all'istruttoria;

La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale e contiene le domande del gruppo 1, ricadenti nella parte utile della graduatoria, e le domande del gruppo 2 (domande non ammissibili al sostegno per mancanza di risorse finanziarie, da non avviare all'istruttoria). Il provvedimento viene comunicato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale www.bandipiemonte.it.

C.3.2.Istruttoria di ammissione

L'Ente istruttore è il Settore "A1711C" - Settore Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria e si conclude entro 180 giorni.

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- la verifica dell'ammissione del beneficiario;
- la verifica dei criteri di selezione, in particolare dei punteggi automatizzati attribuiti in domanda, e l'attribuzione definitiva del punteggio, che potrà esclusivamente essere uguale o minore del punteggio attribuito in fase di presentazione;
- la verifica delle condizioni di ammissibilità specificate nel presente bando;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'investimento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni e limiti definiti nel presente bando;

- la verifica dell'ammissibilità delle spese: la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto nel Cap. B.5.2, rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione;
- qualora necessario per la definizione delle domande potranno essere effettuati accertamenti diretti in azienda
- la determinazione della spesa ammessa e della percentuale del sostegno.

Le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità a seguito di istruttoria scendono al di sotto dell'ultima domanda in posizione utile finanziabile della graduatoria, non potranno essere ammesse.

I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno/aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli investimenti.

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- negativo, indicandone le motivazioni;
- parzialmente positivo, indicandone le motivazioni (ad esempio riduzione del punteggio o esclusione di alcune voci di spesa);
- positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo (punteggio definitivo assegnato, importo totale dell'investimento ammissibile a sostegno, investimenti ammessi, ammontare del sostegno concedibile).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo, il beneficiario viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non idonee, adeguatamente motivato;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammissibile e del sostegno concedibile.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023 – 2027 è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP), che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione e nei documenti di spesa, come specificato nell'Allegato 1. Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027".

.C.4.Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato. Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che hanno reso approvabile l'investimento.

C.4.1.Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tra cui anche il cambio di sede dell'investimento.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- solo dopo l'approvazione della domanda di sostegno con provvedimento individuale di ammissione all'aiuto;
- almeno 180 giorni prima del termine ultimo concesso per la rendicontazione delle spese.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

È ammessa una sola variante al progetto approvato in istruttoria e questa non può determinare un aumento dell'importo ammesso a finanziamento: in tal caso le spese eccedenti saranno totalmente a carico del beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione Regionale.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative;
- gli adeguamenti al progetto, dovuti a vincoli imposti dalle amministrazioni comunali o altri Enti, che modificano quanto proposto all'atto della presentazione della domanda qualora nella sostanza non precludano la funzionalità dell'investimento;
- I cambi di fornitore, a parità di caratteristiche dei beni e servizi acquistati;

La domanda di variante non può essere presentata se è in corso una richiesta di acconto, in questo caso si dovrà concludere l'istruttoria della domanda di pagamento dell'acconto per poter procedere alla presentazione della domanda di variante.

C.4.1.1.Documentazione da allegare alla domanda di variante

La documentazione da produrre è la seguente:

- relazione di variante sottoscritta dal legale rappresentante (descrizione, motivazioni e conseguenze sul piano tecnologico, del processo produttivo, del prodotto e del mercato, ecc.);
- documentazione di cui al precedente paragrafo "C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno" debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, firmato dal richiedente/beneficiario del contributo.

Il Settore si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche” istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;

La variante è ammissibile solamente se:

- l'istanza rispetta la disciplina dell'Intervento SRD01;
- vengono confermate le finalità del progetto approvato;
- qualora, a seguito della variante, il punteggio ricalcolato sia superiore alla prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria settoriale di riferimento e nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili il punteggio ricalcolato sia almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando.

.C.4.2. Adattamento tecnico

L'adattamento tecnico concerne le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative ed i cambi di fornitore fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

L'adattamento tecnico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

.C.5.Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1.Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione degli investimenti, può richiedere, motivandola, una sola proroga per un periodo massimo di 3 mesi calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la conclusione e contestuale rendicontazione degli investimenti.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ente istruttore 30 giorni prima della scadenza del termine per la conclusione e contestuale rendicontazione degli investimenti, mediante la procedura preposta su SIAP "Sviluppo Rurale 2023-2027".

Il Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche” preposto all'istruttoria concede o non concede la proroga, e comunica l'esito al beneficiario.

C.5.2.Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi;

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno
- siano confermati gli impegni e i requisiti
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al Par. "A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno".

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, l'impresa è tenuta a comunicare telematicamente tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche" istruisce la domanda di voltura e comunica l'esito al beneficiario.

C.5.3.Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia totale alla domanda di sostegno in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione su SIAP "Sviluppo Rurale 2023-2027". Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stato comunicato l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il Settore, nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia su SIAP "Sviluppo Rurale 2023-2027", a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati.

In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4.Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la data di scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al Par. "C.6.6 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento".

.C.6.Domanda di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di anticipo, acconto o saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al Par. "C.2.2 Presentazione delle domande", richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

C.6.1.Domanda di anticipo

Il beneficiario può presentare domanda di pagamento dell'anticipo del sostegno pari al massimo del 50% dell'importo del sostegno concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia finanziaria, di importo corrispondente al 100 % dell'importo anticipato.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità, ad esempio mediante proprio atto, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui sopra. La condizione per l'accettazione è che tale autorità si impegni a restituire l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto, ovvero in caso di decadenza della domanda.

C.6.1.1.Termine per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno, ed in ogni caso prima della presentazione di una domanda di acconto o saldo, purché siano iniziati i lavori e/o gli acquisti.

I lavori e/o gli acquisti si intendono iniziati qualora siano presenti avvio formalizzato da parte di un tecnico abilitato, ordinativi/contratti con i fornitori, eventuali fatture in acconto, o altro ritenuto probante.

Essa deve essere presentata al massimo entro 60 giorni a partire dalla data di ammissione al sostegno.

C.6.1.2.Documentazione richiesta per la domanda di anticipo

La domanda di pagamento dell'anticipo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare:

a) garanzia a favore di ARPEA, una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA e rilasciata da:

- Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (sito www.ivass.it)
- Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia
- Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico;

essa dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA, successivamente alla liquidazione del saldo.

C.6.1.3.Istruttoria domanda di anticipo

L'istruttore incaricato per i controlli inerenti alla domanda di anticipo verifica:

- la coerenza della garanzia presentata con il modello predisposto da ARPEA,
- la durata della garanzia medesima che dev'essere coerente con la necessità di garantire ARPEA sino alla liquidazione del saldo,
- in caso di beneficiari privati, la validità della garanzia, richiedendone conferma alla sede centrale dell'Ente Garante
- la verifica del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e della certificazione antimafia, ove previsti;

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 60 giorni dalla data di trasmissione con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA, in caso di esito positivo, o con il provvedimento di rigetto della domanda di anticipo, in caso di esito negativo.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

C.6.2.Domanda di acconto

Il beneficiario può presentare al massimo n. 1 domanda di pagamento dell'acconto del sostegno, purché la somma tra l'anticipo e l'acconto ricevuti non superi l'80% del sostegno (indicativamente 50% in anticipo e 30% in acconto).

Le spese rendicontate nella domanda di pagamento dell'acconto devono essere relative a investimenti effettivamente realizzati (stato avanzamento, con relative fatture, per gli investimenti edili ovvero inizio pagamenti per gli investimenti in macchinari ed attrezzature) e devono essere sostenute alla data di trasmissione della domanda di pagamento.

C.6.2.1. Termine per la presentazione della domanda di acconto

La domanda di acconto può essere presentata esclusivamente dopo la comunicazione di ammissione al sostegno ed in ogni caso prima della presentazione della domanda di saldo.

Essa deve essere presentata con un termine massimo di 60 giorni prima della data di fine lavori concessa.

C.6.3.Domanda di saldo

Al termine degli investimenti effettuati nelle modalità e per almeno il 50% (in termini fisici e di importo) di quanto ammesso al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute, non rendicontate in domande di acconto precedenti e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

C.6.3.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata entro 18 mesi dall'ammissione a finanziamento, salvo le eventuali proroghe concesse.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga e qualora si determini grave ritardo nell'attuazione degli investimenti ammessi al finanziamento, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come normato dalla Determinazione in materia di Riduzioni e Sanzioni come stabilito in apposita Determina successiva al presente Bando; l'eventuale revoca del sostegno comporta la successiva restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

C.6.4 Documentazione richiesta per la domanda di acconto e/o saldo

La domanda di pagamento di acconto o di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) copia dei documenti di spesa, che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'Allegato 1 del presente bando;
- 2) tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante.

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul portale di presentazione delle domande.

Per la domanda di saldo dovrà essere presentata inoltre la seguente documentazione:

- breve relazione finale con descrizione delle caratteristiche principali degli investimenti realizzati;
- per investimenti relativi alla agricoltura digitale e di precisione, perizia (Allegato 9) redatta da un tecnico abilitato esperto nella materia oggetto dell'investimento in cui venga dichiarata la conformità dell'investimento con almeno due delle caratteristiche indicate dal bando;
- eventuale attestato di pilotaggio in caso di acquisto di aeromobile a pilotaggio remoto (APR), noto comunemente come drone;
- ai fini del calcolo del punteggio, eventuale certificazione per produzioni inserite in regimi di qualità, in caso di domanda di adesione presentata in occasione della domanda di sostegno;
- dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori (relativamente agli investimenti edili) o SCA;
- dichiarazione di inizio attività produttiva (ove pertinente);
- in caso di realizzazione di investimenti relativi al miglioramento del rendimento energetico di fabbricati, certificazione energetica rilasciata da un certificatore energetico accreditato, attestante un miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione preesistente;
- dichiarazione di conformità degli impianti;
- documentazione consuntiva relativa alla realizzazione di opere edili: relazione finale sui lavori, certificato di regolare esecuzione lavori, tavole, computi, ecc.
- documentazione fotografica delle opere realizzate;
- in riferimento agli investimenti di tipo fondiario e/o edilizio, qualora non sia già stato trasmesso telematicamente con la documentazione allegata alla domanda di sostegno ovvero di acconto il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori emesso dall'organo competente (Comune o Suap);
- per gli investimenti collettivi provvedimento interno del soggetto giuridico collettivo che regola le modalità di utilizzo dell'investimento condiviso;
- per gli investimenti irrigui di tipo A) e B) ricadenti in aree irrigue alimentate da corpi idrici in condizioni NON BUONE, relazione tecnica e documentazione attestante il risultato del risparmio idrico effettivo condotto sull'impianto irriguo (Allegato 8 – Contenuti minimi della relazione sul risparmio idrico effettivo ed esecuzione del test di campo);
- ulteriori documentazioni eventualmente ritenute necessarie dall'ufficio istruttore e a seguito di specifiche richieste.

C.6.5 Istruttoria domanda di acconto e/o saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di acconto e saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- della conformità degli investimenti con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- degli investimenti conclusi e rendicontati;
- delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo in alternativa e per i casi normati dal DM 410727 del 04/08/2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;

- dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di acconto o saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di acconto/saldo;

conseguentemente:

- in caso di domanda di acconto, le spese rendicontate non potranno più essere presentate a saldo;
- in caso di domanda di saldo, essa comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

C.6.6.Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento, se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore. Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" descritto al punto C.2.2 Presentazione delle domande e specificando le motivazioni per tale richiesta. L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

.C.7. Controlli ex post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni.

Infatti, se entro cinque anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'investimento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni essenziali non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

.C.8.Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A.

In questo provvedimento saranno definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga e comunque tassativamente entro il termine ultimo previsto dalla determinazione dirigenziale di riduzioni e sanzioni;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione di quanto stabilito in tema di cumulabilità al Par B.5.6.
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

.C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite. Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate. Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi, sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

.C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116 e ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

.D. DISPOSIZIONI FINALI

.D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore regionale competente effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e dalla L.R. n. 14/2014 art. 29 da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e) Controlli ex-post (successivi al pagamento).

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando, implicitamente acconsentono a:

- permettere l'accesso ai funzionari incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo in loco), previsti dal Paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

.D.2.Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere pertanto è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'investimento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

.D.3.Monitoraggio dei risultati

Le imprese, su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'investimento anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

.D.4.Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/corrente/>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it.

I contatti degli uffici dei responsabili di procedimento sono i seguenti:

Settore "A1707C - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile e distretti del cibo"

Responsabile del procedimento di cui al cap. C.1.1 - lettera a) il dirigente pro-tempore del settore:

mail: struttureagricole.agroindustriali@regione.piemonte.it

pec: sistemagroindustriale@cert.regione.piemonte.it

Settore "A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche"

Responsabile del procedimento di cui al cap. C.1.1 - lettera b) il dirigente pro-tempore del settore:

mail: settorea1711@regione.piemonte.it

pec: strutture.avversita@cert.regione.piemonte.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione on line delle domande di sostegno e di pagamento è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle homepage del servizio web "PSP 2023-2027".

.D.5.Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

E. Glossario

Beneficiario	un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR)	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con

delle Regione	la definizione dei principi di selezione
Giovane agricoltore	colui che ha un età inferiore a 41 anni compiuti e si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda - assumendone cioè il controllo effettivo e duraturo in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, gli utili ed i rischi finanziari; ulteriori dettagli in merito alla definizione di 'Giovane agricoltore' sono riportate nel CSR della Regione Piemonte al par. 5.1.5.
Intervento	uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una 'scheda intervento' nel piano strategico della PAC (es. SRH01- Erogazione dei servizi di consulenza)
Operazione	un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I e II pilastro.

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ARPEA:	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
CAA:	Centro di assistenza agricola
CCIAA:	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CNS:	Carta nazionale dei servizi
CSR:	Complemento per lo sviluppo rurale
DD:	Determinazione dirigenziale
DM:	Decreto Ministeriale
DPR:	Decreto del Presidente della Repubblica
IAP:	Imprenditore Agricolo Professionale
PAC:	Politica agricola comune
PEC:	Posta elettronica certificata
PSP:	Piano strategico della PAC
SAL:	Stato avanzamento lavori
SCA:	Segnalazione certificata di agibilità
SIAP:	Sistema informativo agricolo piemontese
s.m.i.:	successive modifiche e integrazioni
TFUE:	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

F. Normativa di riferimento

Regolamenti dell'Unione Europea:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE)
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.

Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

Norme regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

Atti regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621 Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396.

G. Allegati

Allegato 1 Modalità e documentazione di pagamento ai fini della rendicontazione

Allegato 2 Pubblicità del sostegno

Allegato 3 Informativa in riferimento al trattamento di dati personali (Reg. UE 2016/679) e obbligo di riservatezza

Allegato 4 Stato corpi idrici superficiali e sotterranei

Allegato 5 Relazione generale

Allegato 6 Business plan

Allegato 7 Relazione investimenti irrigui

Allegato 8 Contenuti minimi della relazione sul risparmio idrico effettivo ed esecuzione del test di campo

Allegato 9 Contenuti perizia tecnica investimenti di agricoltura di precisione e digitale

Allegato 10 Regimi di qualità e certificazioni

Allegato 11 Tabella investimenti

MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia delegato ad operare su di essi (vedasi ad es. il caso conto corrente intestato alla società e conto corrente intestato al legale rappresentante).

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale (ex art. 46 D.lgs. 385/93) viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.lgs. 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione. In alternativa all'estratto conto può essere presentata la contabile di pagamento per ogni singola fattura purché sia espressamente indicato l'importo addebitato sul c/c del beneficiario. In caso di bonifici relativi al pagamento di più fatture è necessario inserire il dettaglio di tutte le fatture nella causale del bonifico o in alternativa allegare un prospetto riepilogativo delle fatture pagate. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.

3. **Assegno.** Tale modalità può essere accettata, per i soli pagamenti relativi a rogiti notarili inerenti gli investimenti fondiari ed immobiliari, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, occorre richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

La documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserito dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto:

- per i documenti di spesa aventi data antecedente all'ammissione, la seguente dicitura: "PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____",
- per i documenti di spesa con data successiva all'ammissione a finanziamento, il codice CUP assegnato alla domanda (come previsto dal d.l. 24 febbraio 2023 n.13);

pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

Fanno eccezione:

- a) i documenti relativi alle spese di cui al paragrafo 5.8.3.2 del CSR Piemonte, vale a dire le spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24

mesi prima della presentazione della domanda di sostegno – salvo specifiche restrizioni riportate nelle singole schede intervento contenute nel CSR Piemonte – e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;

- b) i documenti relativi a spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR Piemonte;

PUBBLICITÀ DEL SOSTEGNO

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dalle disposizioni attuative dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e della normativa nazionale in materia.

Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l'Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

- a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 2022/129;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione con un contributo pubblico superiore a 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare il logo dell'Unione Europea, non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- d) Per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c), con contributo pubblico superiore a 50.000 euro, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente con informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione Europea e che ne presenti il logo;

INFORMATIVA IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e ai sensi della deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 si norma quanto segue:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 20 21 e del Complemento sviluppo rurale della Regione Piemonte, adottato in attuazione del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027. I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell’espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell’erogazione di contributi o premi.
- l’acquisizione dei suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Responsabile pro tempore del Settore del Settore A1707C e il Responsabile pro-tempore del Settore A1711C per le fasi dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuno;
- i dati di contatto del **Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale** sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte 1, 10127 Torino, del **Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA** sono dpo@cert.arpea.piemonte.it, Via Bogino 23, 10121 Torino;
- **i Responsabili (esterni) del trattamento** sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono indicati nella tabella in calce al presente allegato ;
- i suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato;
- i suoi dati potranno essere comunicati al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMI), al Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i suoi dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale, sono conservati finché la sua posizione sarà attiva nell’impresa o ente da lei rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da lei attivati;
- i suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la

conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ELENCO RESPONSABILI ESTERNI AL TRATTAMENTO DATI

	Denominazione	Indirizzo di posta elettronica certificata
	CSI Piemonte	protocollo@cert.csi.it
Centri autorizzati di assistenza in agricoltura	C.A.A. CIA S.r.l.	amministrazionecaa-cia@legalmail.it Segreteriacaacia@cia.legalmail.it Agriediter@cia.legalmail.it
	C.A.A. Liberi Professionisti S.r.l.	caaliberiprofessionisti@peccaaitalia.it
	C.A.A. Liberi Agricoltori s.r.l. (già GCI)	caaliberiagricoltori@icoa-pec.it
	C.A.A. CANAPA S.r.l.	canapa@icoa-pec.it
	C.A.A. Confagricoltura S.r.l.	segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
	C.A.A. Coldiretti Piemonte S.r.l.	caa.piemonte@pec.coldiretti.it
	C.A.A. UNICAA (SISA & Confcooperative) S.r.l.	caa@pec.unicaa.it
	C.A.A. UNSIC S.r.l.	caaunsic@pec.it
	CAA DEGLI AGRICOLTORI S.r.l.	caadegliagricoltori@legalmail.it
	CAA CAF AGRI S.r.l.	caacafagri@pec.caacafagri.com

Stato corpi idrici superficiali e sotterranei

La presente scheda illustra i criteri utilizzati per determinare la cartografia da utilizzare per il CSR 23-27 relativamente a:

- 1) stato quantitativo dei corpi idrici superficiali;
- 2) stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

Ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento UE 2022/2115, gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione solo se:

- da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente;
- qualora l'investimento riguardi corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, sia conseguita una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2000/60/CE.

Per dare seguito alle disposizioni della lettera b) è necessario individuare i corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

L'intervento SRD08 del PSP 23-27 specifica al CR27 che per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo "stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua" è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono o sconosciuto" e "presenza di pressioni significative relative a prelievi". Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo. Per l'elaborazione di cui sopra sono stati utilizzati i dati pubblicati sul sito web dell'Autorità di bacino del Fiume Po all'indirizzo <https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/>, suddivisi per acque superficiali e acque sotterranee.

I data set individuati in seguito ai criteri in seguito esposti sono pubblicati sul Geoportale della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/> seguendo il percorso Mappe → Servizi regionali → Agricoltura → sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 → Deficit idrico e stato quantitativo acque superficiali e sotterranee.

Gli stessi data set sono integrati nell'Anagrafe Agricola del Piemonte.

Carta stato inerente alla quantità di corpi idrici delle acque superficiali

Per le acque superficiali in Regione Piemonte sono stati individuati 604 corpi idrici naturali e artificiali, cui corrispondono altrettanti bacini idrografici, classificati in base allo stato ecologico potenziale in: elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo e non classificato.

Alcuni corpi idrici legati a bacini afferenti a laghi e ai canali irrigui presentano delle sovrapposizioni per cui, per avere un dato univoco, sono stati esclusi i bacini idrografici in sovrapposizione e quindi si è passati da 604 bacini a 583.

I dati sui bacini contengono sia valutazioni sulla qualità delle acque, che sulle pressioni quantitative significative.

Le schede SRD07 e SRD08 del PSP 23-27 stabiliscono che, per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo "stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua" è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono o sconosciuto" e "presenza di pressioni significative ai prelievi".

Con queste premesse è stata elaborata la "Carta dello stato quantitativo dei corpi idrici superficiali per il PSP CSR 23-27", nella quale:

- i corpi idrici sono stati attribuiti a 583 bacini idrografici del Piano di tutela delle acque vigente in Regione Piemonte;
- lo stato "meno di buono" (non buono) è attribuito ai bacini idrografici classificati in condizioni di stato ecologico potenziale sufficiente, scarso o cattivo che subiscono pressioni quantitative significative. Nei casi di "non classificato" prudenzialmente è stato attribuito lo stato "non buono";

- lo stato di “buono” è attribuito ai bacini idrografici classificati in condizioni di stato ecologico potenziale elevato, buono.

Carta stato inerente alla quantità di corpi idrici delle acque sotterranee

Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo definito in buono, scarso o non classificato.

Per il Piemonte sono stati individuati 35 acquiferi, 27 classificati come stato quantitativo “buono”, 1 come “scarso” e 7 come “non classificati”.

In questo caso i dati si riferiscono ad acquiferi che possono localizzarsi nella stessa zona a profondità diverse e, in particolare, si rilevano sovrapposizioni tra acquiferi legati agli apparati morenici con quelli della falda superficiale o profonda. Considerata la complessità delle informazioni, per ottenere una cartografia da utilizzare ai fini PSP 2023-2027, sono state effettuate elaborazioni volte a eliminare le sovrapposizioni, per individuare i corpi idrici in stato “buono” e “meno di buono” (non buono).

I corpi idrici sotterranei in stato “meno di buono” sono quelli con stato quantitativo scarso o non classificato.

Si è proceduto successivamente a classificare le sovrapposizioni tra acquiferi, usando il criterio prudenziale di assegnare uno stato quantitativo “non buono” a zone dove si sovrappongono acquiferi in stato buono con acquiferi in stato scarso o non classificato. Le aree con uno stato quantitativo “meno di buono” e una superficie inferiore a 100 ha, poiché non significative e discordanti rispetto alla scala territoriale di monitoraggio, sono state attribuite alla classe “buono” dell’acquifero che le include.

Risulta quindi che le zone in stato “buono” presentano tutti gli acquiferi sovrapposti nello stesso stato.

Relazione generale

Contenuto minimo della relazione generale.

Il soggetto richiedente

Ragione sociale, tipo di impresa (es. società di persone, società di capitale, società cooperativa, ditta individuale, altro), nome e cognome del titolare/rappresentante legale/amministratore, ruolo all'interno dell'impresa, esperienza nel settore, titolo di studio.

Descrizione generale dell'azienda

L'organizzazione del lavoro in azienda - Criticità con cui l'azienda deve confrontarsi nella situazione attuale e che si prevede di risolvere / attenuare con la realizzazione dell'investimento per cui viene richiesto il sostegno.

Ad es. localizzazione dei corpi aziendali, indirizzo produttivo dell'azienda, descrizione dei prodotti e/o servizi attualmente realizzati, valutazione della qualità dei terreni e delle acque disponibili, giudizio sulla dotazione di fabbricati, mezzi e di attrezzature dell'azienda, vetustà e stato di manutenzione, manodopera, eventuali attività di trasformazione / commercializzazione e/o attività connesse praticate e disponibilità di impianti (es. frigoriferi, trasformazione, cantine, frantoi, caseifici, condizionamento, altro).

Obiettivi e finalità dell'investimento

Descrizione degli investimenti che si intende realizzare - I cambiamenti a seguito dell'investimento - Le variazioni sui fattori di produzione e sull'organizzazione aziendale - Per quale motivo si ritiene che l'iniziativa proposta possa avere successo e si ritiene sia meritevole di sostegno pubblico
Illustrare il risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione del programma di investimenti, che svolta si vuole dare alla azienda rispetto alla situazione attuale. Evidenziare se e come l'investimento si inserisce nel processo operativo di introduzione/potenziamento dell'agricoltura di precisione e digitale all'interno del ciclo lavorativo aziendale ed a quali risultati produttivi ed economici può condurre; indicare eventuali riconversioni culturali previste e gli effetti conseguenti sulla situazione economica aziendale; indicare (dettagliando le azioni / investimenti che vengono messi in atto).

Investimento sul capitale umano in connessione con la realizzazione del progetto

Come il soggetto richiedente intende aggiornarsi professionalmente

Descrizioni delle fonti finanziarie necessarie per la realizzazione dell'investimento

Descrivere le fonti finanziarie proprie e di terzi (diverse dal contributo pubblico) a copertura degli investimenti proposti, i tempi per la restituzione ed i tassi dei mutui, etc.

Elenco completo delle iniziative già finanziate realizzate dall'impresa

Indicare se e quali altre iniziative già intraprese completano gli investimenti per cui si chiede il sostegno del CSR-PSP ed eventualmente vi si sovrappongono come onere finanziario.

Analisi del mercato e della concorrenza

Descrizione del mercato di riferimento per le produzioni aziendali – In che cosa l'azienda richiedente si differenzia dai concorrenti.

 REGIONE PIEMONTE	CSR 2023-2027 della Regione Piemonte Business Plan	
---	---	---

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Artt. 47 e 38 del DPR 445/2000)

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CODICE FISCALE (CUAA)	
DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA / NOME E COGNOME DEL PRIVATO	

Si dichiara che sono stati compilati i seguenti quadri:

- Prospetto economico
- Superfici e colture
- Allevamenti
- Fabbricati
- Motori agricoli
- Manodopera

Luogo e data _____

Firma _____ *(per esteso e leggibile)*

BUSINESS PLAN - PROSPETTO ECONOMICO

CODICE FISCALE (CUAA)	
DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA / NOME E COGNOME DEL PRIVATO	

(I dati indicati si riferiscono alla media dell'ultimo triennio, per compensare eventuali annate anomale)

		Situazione iniziale	Situazione finale
Stato patrimoniale dell'azienda agricola			
Valore patrimoniale dell'azienda <i>(valore complessivo di mercato di terreni, fabbricati, impianti, miglioramenti fondiari, piantagioni, macchinari, bestiame e scorte)</i>	+		
Liquidità e crediti dell'azienda	+		
Debiti e mutui dell'azienda	-		
Valore patrimoniale netto	=		
Redditività dell'azienda agricola risultante da conto economico			
Ricavo dalla vendita di prodotti, esclusi i reimpieghi in azienda, e bestiame	+		
Ricavi da attività connesse all'agricoltura <i>(ad esempio da attività agrituristica, da attività di manutenzione e gestione del territorio ...)</i>	+		
Autoconsumi familiari (esclusi i reimpieghi in azienda)	+		
Eventuali variazioni positive o negative delle scorte, delle rimanenze e delle anticipazioni culturali rispetto alla situazione media	+		
PRODUZIONE LORDA	=		
Acquisti di materie prime, fattori di produzione (esclusi i reimpieghi di prodotti aziendali) e bestiame	-		
Manutenzioni e riparazioni	-		
Affitti e noleggi	-		
Spese generali ed investimenti immateriali	-		
Quote di deprezzamento e reintegrazione di fabbricati, macchinari, attrezzature e colture pluriennali	-		
Spese per manodopera	-		
PRODUZIONE NETTA	=		
Oneri sociali	-		
Imposte, tasse e simili	-		
Interessi passivi pagati	-		
REDDITO NETTO AZIENDALE	=		
Compensazioni ed integrazioni di reddito (PAC, Indennità compensative, ecc.)	+		
Altri ricavi caratteristici	+		
REDDITO NETTO INTEGRATO AZIENDALE DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA DELLA REDDITIVITA'	=		

BUSINESS PLAN - MANODOPERA

CODICE FISCALE (CUAA)	
DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA / NOME E COGNOME DEL PRIVATO	

<i>Situazione iniziale</i>									
<i>FAMILIARI fulltime uomini</i>	<i>FAMILIARI fulltime donne</i>	<i>FAMILIARI parttime uomini</i>	<i>FAMILIARI parttime donne</i>	<i>Sal. Fissi fulltime uomini</i>	<i>Sal. Fissi fulltime donne</i>	<i>Sal. Fissi parttime uomini</i>	<i>Sal. Fissi parttime donne</i>	<i>Sal. avventizi uomini</i>	<i>Sal. avventizi donne</i>

<i>Situazione finale</i>									
<i>FAMILIARI fulltime uomini</i>	<i>FAMILIARI fulltime donne</i>	<i>FAMILIARI parttime uomini</i>	<i>FAMILIARI parttime donne</i>	<i>Sal. Fissi fulltime uomini</i>	<i>Sal. Fissi fulltime donne</i>	<i>Sal. Fissi parttime uomini</i>	<i>Sal. Fissi parttime donne</i>	<i>Sal. avventizi uomini</i>	<i>Sal. avventizi donne</i>

Relazione investimenti irrigui (a firma di un tecnico abilitato)

Relazione tecnica relativa agli investimenti riguardanti l'investimento a) realizzazione di nuovi impianti aziendali, (anche con funzioni antibrina) che comportano una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui e l'investimento b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che comportano un'estensione delle superfici irrigate.

La relazione di progetto, relativa alle sole aree di progetto, deve riportare i contenuti minimi riportati di seguito:

- a) titolo del progetto di investimento;
- b) soggetto richiedente ed indicazione dell'eventuale professionista progettista abilitato. Nei casi di soggetti collettivi indicazione dei soggetti in possesso della qualifica di IAP o coltivatore diretto;
- c) superfici irrigate oggetto di efficientamento, suddivise per appezzamenti e colture irrigue principali;
- d) localizzazione delle opere irrigue e delle fonti di approvvigionamento;
- e) tipologia delle fonti irrigue utilizzate (pozzi, acque superficiali, acque consortili);
- f) descrizione delle irrigazioni praticate negli ultimi cinque anni , indicando:
 - coltura;
 - tecnica irrigua utilizzata;
 - portata della fonte irrigua (l/sec);
 - numero delle adacquate praticate;
 - durata di ogni adacquata;
 - volume irriguo per adacquata e volume irriguo della stagione irrigua;
 - modalità di misura dei volumi irrigui;
 - nel caso in cui l'azienda agricola utilizzi acqua consortile sulla base di una consegna turnata, dovrà essere prodotto il calendario di turnazione, comprensivo di giorni, ora di inizio turno e ora di fine turno.
- g) descrizione delle concessioni irrigue possedute e/o delle quote d'acqua irrigua assegnate da enti irrigui. Nel caso di provviste d'acqua provenienti da enti irrigui, specificare se acqua fornita in pressione o da canali, i turni e la portata destinati agli appezzamenti oggetto della domanda di investimento;
- h) descrizione del progetto di investimento con indicazione degli obiettivi di risparmio idrico potenziale, delle opere da realizzare e delle attrezzature da acquistare conformemente alle tecniche irrigue di al punto B.4.3 Legenda per la tabella risparmio idrico potenziale
- i) elencazione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto di investimento, specificando quali sono quelle già in possesso, richieste, in corso di autorizzazione e da richiedere. Qualora non siano necessarie autorizzazioni dichiarare: "progetto non soggetto ad autorizzazioni";
- l) cronoprogramma dei lavori;
- m) costo sintetico del progetto suddiviso per attrezzature, macchinari, lavori, spese generali e tecniche;
- n) dichiarazione sulla necessità o meno della analisi di impatto ambientale per l'opera da realizzare (qualora sia necessario l'atto autorizzativo dell'autorità competente, esso dovrà essere presentato alla richiesta del primo pagamento).

Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

Relazione tecnica relativa agli investimenti c) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

La relazione di progetto deve prevedere i seguenti contenuti minimi:

- a) titolo del progetto di investimento;
- b) soggetto richiedente ed indicazione dell'eventuale professionista progettista abilitato. Nei casi di soggetti collettivi indicazione dei soggetti in possesso della qualifica di IAP o coltivatore diretto;
- c) superfici delle aree interessate dagli stoccaggi e dalle opere di adduzione e distribuzione;
- d) descrizione del progetto di investimento con indicazione degli obiettivi di stoccaggio e di irrigazione di soccorso;
- e) il corretto dimensionamento (inteso come dimensioni delle superfici di raccolta e volume invasabile) dei bacini e degli stoccaggi previsti, in base alle precipitazioni medie degli ultimi 5 anni e alle superfici di raccolta delle acque stagionali;
- f) rappresentazione grafica del progetto mediante planimetrie e tavole in scala adeguata che illustrino le opere di adduzione, distribuzione e stoccaggio previste;
- g) descrizione delle colture, delle superfici e dei volumi irrigui che si intendono utilizzare;
- h) elencazione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto di investimento specificando quali sono quelle già in possesso, richieste, in corso di autorizzazione e da richiedere. Qualora non siano necessarie autorizzazioni dichiarare: "progetto non soggetto ad autorizzazioni";
- i) cronoprogramma dei lavori;
- l) costo sintetico del progetto suddiviso per attrezzature, macchinari, lavori, spese generali e tecniche;
- m) dichiarazione sulla necessità o meno della analisi di impatto ambientale per l'opera da realizzare (qualora sia necessario l'atto autorizzativo dell'autorità competente, esso dovrà essere presentato alla richiesta del primo pagamento).

Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

Contenuti minimi della relazione sul risparmio idrico effettivo ed esecuzione del test di campo

Il test di campo deve essere effettuato nei casi di un INVESTIMENTO A) o di un INVESTIMENTO B) ricadente in un corpo idrico superficiale e/o sotterraneo in condizioni non buone per aspetti legati alla quantità d'acqua nel relativo piano di gestione del bacino idrografico, nei quali deve essere garantito un risparmio idrico effettivo pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale calcolato in sede di presentazione della domanda in base al punto B.4.2 Risparmio idrico potenziale. Il test di campo serve per misurare il volume irriguo utilizzato dall'impianto irriguo migliorato. Tale volume deve essere confrontato con il risparmio idrico potenziale ottenibile con lo stesso impianto e con i volumi idrici utilizzati dall'impianto irriguo precedente l'investimento. Al momento del test il nuovo impianto deve essere completo in ogni sua parte e funzionante. Le risultanze del test costituiscono la relazione sul risparmio idrico, che deve essere allegata con la documentazione di rendicontazione da presentare con la domanda di pagamento.

Nel caso di aziende che aderiscono a un ente irriguo con provvista d'acqua turnata.

In questo caso, all'azienda agricola viene assegnato annualmente dall'ente irriguo un volume d'acqua, dipendente dall'ordinamento colturale, che viene consegnato secondo un calendario prestabilito articolato in giorni, ora inizio turno e ora fine turno. Il test di campo finalizzato alla determinazione degli utilizzi effettivi di acqua va compiuto mediante una singola adacquata della durata dell'intero turno irriguo aziendale o, nel caso in cui ciò si renda opportuno, con durata inferiore (almeno un'ora). La misura dei volumi effettivamente utilizzati è effettuata tramite l'utilizzo di contatori già applicati sul nuovo impianto. Tale misura riguarda il singolo turno o una porzione di esso e va rapportata all'intera stagione irrigua, in funzione del numero di turni stabilito dal calendario. Nel caso il test abbia durata parziale rispetto al turno, le rilevazioni sono compiute nella seconda ora di funzionamento dell'impianto, per evitare che la fase di avvio alteri i risultati del test; la misura complessiva stagionale si ottiene moltiplicando il valore misurato per il numero di ore del turno e per il numero di turni stabilito dal calendario. Dalla differenza fra il volume d'acqua consegnato originariamente dall'ente irriguo nella stagione precedente, che corrisponde ai quantitativi necessari dimensionati in funzione dell'impianto preesistente, e il volume d'acqua effettivamente consumato dall'azienda in sede di test, come sopra misurato e calcolato, si determina l'effettivo risparmio di acqua. Tale risparmio effettivo deve essere pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale calcolato in base al punto B.4.2 Risparmio idrico potenziale

Nel caso di aziende con fonte d'acqua propria o con provvista d'acqua alla quale attingono al bisogno.

Il test di campo deve essere eseguito con una singola adacquata del nuovo impianto. I volumi effettivamente utilizzati vengono misurati con contatori applicati sul nuovo impianto irriguo. L'azienda agricola conosce il volume irriguo utilizzato nelle stagioni precedenti, che corrisponde ai volumi di acqua effettivamente consumati dall'impianto preesistente. Il risparmio idrico effettivo è dato dalla differenza tra il volume irriguo medio annuo utilizzato nelle stagioni precedenti e il volume effettivamente consumato calcolato con il test di campo. Il calcolo del volume irriguo medio annuo delle stagioni precedenti deve essere riferito alla stessa coltura del test in base alla media triennale dei valori degli ultimi cinque anni dai quali sono stati tolti il valore più basso e il valore più alto. Nel caso in cui la coltura con la quale si effettua il test di campo sia comunque diversa delle colture praticate in precedenza (ad esempio frutteto irrigato a goccia dopo seminativo irrigato a scorrimento) per calcolo del consumo idrico effettivo potranno essere adottati dei correttivi che tengono conto dei differenti coefficienti colturali e periodi irrigui. La relazione del test deve almeno riportare i dati sulle caratteristiche dell'adacquata in termini di frequenza, durata e volumi di acqua utilizzati, i dati di esecuzione del test di campo, il volume irriguo utilizzato nella stagione precedente, i volumi effettivamente consumati durante il test di campo, il calcolo del risparmio idrico effettivo e la verifica che esso sia pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale calcolato dal progetto di investimento.

Contenuti perizia tecnica investimenti di AGRICOLTURA DI PRECISIONE E DIGITALE

Perizia Tecnica

RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO

Indirizzo

P.IVA 123456789012

BENE MATERIALE

composto da XXXXX XXXX XXXXXX

Perito: NOME PERITO E NUM ISCR

Data Perizia: gg/mm/aaaa

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Nome Cognome, iscritto all'Ordine degli della Provincia di al n°....., residente in, C.F., sulla base dell'analisi tecnica svolta le cui risultanze sono dettagliatamente esposte nella presente perizia,

VISTI

i contenuti del bando
XX
XX

PREMESSO

che il legale rappresentante della RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO, dichiara:
di aver effettuato investimenti ammessi dal bando
XX
XX
così come indicati nella documentazione e nei contratti di acquisto di cui ho preso visione;
che gli investimenti effettuati rispondono alle caratteristiche innovative e digitali richieste dal sopra citato bando;

ATTESTA

Che il bene in valutazione:
PRODUTTORE: xxxxxxxx
MODELLO: yyyyyyyy
MATRICOLA: 12345678
DESCRIZIONE: ahfkjh ajdhf aihdfpi aipdfh piahf pia fpiahfpia hipfahdf hpa fhpa f

Acquisito dall'azienda:

AZIENDA ACQUIRENTE: RAGIONE SOCIALE
SEDE: Indirizzo
SITO DI MESSA IN FUNZIONE: Indirizzo

così come risultante dalle attività di verifica ultimate in data GG/MM/AAAA (che si assume come data di validazione della configurazione, delle dotazioni e dello stato dell'arte del bene in esame)

possiede caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso tra gli investimenti ammessi dal sopra citato bando
XX
XX

in quanto soddisfa almeno due delle seguenti caratteristiche innovative e digitali (barrare le voci interessate):

1. sistemi hardware e software che ne facilitino la programmazione ed il controllo;
2. interconnessione ai sistemi informatici con caricamento da remoto di istruzioni;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
4. interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva;
5. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
6. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.

Il bene è stato MESSO IN FUNZIONE il gg/mm/aaaa

Preso atto che il valore complessivo degli investimenti (beni, inclusi componenti e accessori), così come indicato dalla società stessa, è pari a un importo lordo complessivo di euro: x.xxx.xxx,xx

ATTESTA INOLTRE

Di sottoscrivere la presente perizia confermando la veridicità, la correttezza e la certezza delle affermazioni, rilevazioni e più in generale dei contenuti in essa riportati.

Data: gg/mm/aaaa

Luogo

In fede: Il perito (Nome Cognome)

Regimi di qualità e certificazioni

Ammissibilità delle spese per l'adesione a regimi di qualità e l'acquisizione della relativa certificazione

I regimi di qualità che possono essere fatti valere per l'intervento SRD01 devono essere conformi con quanto riportato nell'Articolo 47 del Regolamento UE 2022/126:

- a) regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
- la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono: — caratteristiche specifiche del prodotto, — particolari metodi di produzione, oppure — una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - i regimi sono aperti a tutti i produttori;
 - i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;
- b) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione di cui alla comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 dal titolo «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» (15) relativamente ai prodotti agricoli e alimentari.

Per le nuove adesioni a tali regimi, le spese di certificazione non sono ammissibili ai sensi dell'intervento SRD01.

Regimi di qualità previsti dall'intervento SRG03 che possono essere fatti valere per l'intervento SRD01

Per l'intervento SRD01, ai fini dell'ottenimento del punteggio di priorità, possono essere fatti valere i regimi di qualità, previsti dall'intervento SRG03:

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP– prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n. 2024/1143 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” ***.
2. Denominazioni di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013 e Reg. (UE) n. 2024/1143 di modifica.
3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n. 2024/1143 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose.
5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica.
6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018.
7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4.
8. Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011 e al DM 16 dicembre 2022.

9. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77 e al DM 2 agosto 2022.

*** Chi sceglie di usufruire di tale dicitura, dovrà presentare l'apposita comunicazione (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/promozione-qualita-educazione-alimentare/modulistica-per-utilizzare-lindicazione-facoltativa-qualita-prodotto-montagna>) e utilizzare, per i prodotti nella medesima indicati, il logo istituito appositamente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

(<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11687>).

Si tratta di un'indicazione da utilizzare in "autocontrollo": gli operatori che scelgono di applicarla sono direttamente responsabili del suo corretto utilizzo ed hanno l'obbligo della tracciabilità. L'apposizione del logo sui prodotti indicati nella comunicazione sarà verificata nei controlli in loco previsti dal bando.

Regimi facoltativi e volontari di certificazione dei prodotti agricoli che possono essere fatti valere per l'intervento SRD01

Rientrano in questo ambito:

- i regimi facoltativi di certificazione autorizzati dallo Stato italiano per l'etichettatura facoltativa delle carni;
- i regimi facoltativi e volontari di certificazione di sistema e di prodotto relativi a qualità, ambiente, responsabilità sociale ed etica, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza alimentare, tracciabilità alimentare, sostenibilità (ad esempio ISO, EMAS, SA, OHSAS, FSSC, BRC, IFS, GLOBALGAP, VIVA, DAP, SA-8000, SMEA, SR-10, UNI/DPR 125, UNI ISO 45001, Equalitas, GRASP), riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione Europea sulle migliori pratiche riguardo la certificazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Si specifica che i sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale possono essere fatti rientrare tra le certificazioni di processo.

Adesione a regimi di qualità previsto al fine della attribuzione di un punteggio di priorità

Qualora il regime di qualità a cui intende aderire l'azienda abbia regole tali per cui non sia consentita la presentazione della domanda di adesione prima della realizzazione degli investimenti per cui è richiesto il sostegno dell'Intervento, si potrà prescindere dalla presentazione da parte del beneficiario di detta domanda di adesione prima della presentazione della domanda di sostegno, rimandando alla fase di accertamento finale la verifica dell'effettiva adesione al regime di qualità.

Tabella investimenti

Premessa alla tabella investimenti

La seguente tabella raggruppa in varie categorie (Colonna TIPO INVESTIMENTO) gli investimenti da ritenersi ammissibili.

A loro volta queste categorie sono dettagliate in voci che definiscono le tipologie degli investimenti ammissibili (Colonna DETTAGLIO INVESTIMENTO) e indicano se l'investimento è considerato "fisso" o "non fisso" (Colonna INVESTIMENTO FISSO).

Tali voci sono ulteriormente classificate in gruppi riconducibili alla natura dell'investimento (Colonna CLASSIFICAZIONE) e ad alcune di esse, a seconda della tipologia dell'investimento, è stata abbinata una delle seguenti finalità:

- ambientale (Colonna FINALITA' AMBIENTALE - Miglioramento del benessere animale, Riduzione dei consumi idrici, Riduzione inquinanti, Miglioramento energetico, Riduzione consumi idrici-energetici, Risparmio energetico);
- utilizzo di suolo (Colonna CONSUMO SUOLO - Non consumo suolo, Consumo parziale di suolo);
- utilizzo delle tecnologie digitali (Colonna INTRODUZIONE SVILUPPO TECNOLOGIE DIGITALI - Gli investimenti relativi alla "agricoltura digitale e di precisione" per le attività di lavorazione terreno, stalla e trasformazione le macchine, gli impianti, le attrezzature, i robot, le trattrici, per essere considerate innovative e digitali devono essere dotate di almeno due delle seguenti caratteristiche:
 - sistemi hardware e software che ne facilitino la programmazione ed il controllo;
 - interconnessione ai sistemi informatici con caricamento da remoto di istruzioni;
 - integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
 - interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva;
 - sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
 - monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.

Per quanto concerne "l'utilizzo del suolo" si evidenzia che il "consumo parziale di suolo" si ha nel caso di realizzazione di investimenti edilizi su terreno già compromesso; si intende terreno già compromesso quello relativo a strade sterrate; cantieri e altre aree in terra battuta (piazzali, parcheggi, cortili aziendali, aie, campi sportivi, depositi permanenti di materiale); aree estrattive non rinaturalizzate; cave in falda; campi fotovoltaici a terra; altre coperture artificiali la cui rimozione ripristina le condizioni iniziali del suolo.

Gli investimenti riportati nella tabella concorrono all'assegnazione di alcuni punteggi di priorità indicati nella tabella dei criteri (Punto B.6.1.1.TABELLA DEI CRITERI DI SELEZIONE).

I criteri i cui punteggi vengono attribuiti con riferimento alla tabella investimenti sono i seguenti:

P02 - Localizzazione territoriale degli investimenti:

- Per i criteri P02a, P02b e P02c i punteggi vengono assegnati sulla base della localizzazione convenzionale dell'azienda che sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene realizzato il maggior importo di investimenti fissi. In subordine, se nella domanda NON vi sono investimenti fissi, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene dichiarato in domanda l'utilizzo del maggior importo di investimenti;

P03 - Finalità specifiche degli investimenti:

- Per il criterio P03a concorrono all'assegnazione del punteggio soltanto gli investimenti finalizzati all'utilizzo delle tecnologie digitali (colonna INTRODUZIONE SVILUPPO TECNOLOGIE DIGITALI della tabella investimenti).

P06 - Effetti ambientali dell'investimento:

- Per il criterio P06a e P06b concorrono all'assegnazione del punteggio soltanto gli investimenti classificati come investimenti edilizi (colonna CLASSIFICAZIONE della tabella investimenti) e tali investimenti permetteranno l'ottenimento dei punti in base a quanto indicato relativamente all'utilizzo del suolo nella colonna di riferimento (Colonna CONSUMO SUOLO);
- Per il criterio P06c concorrono all'assegnazione del punteggio soltanto gli investimenti che abbiano una finalità ambientale (colonna FINALITÀ AMBIENTALE della tabella investimenti);

N.	TIPO INVESTIMENTO	DETTAGLIO INVESTIMENTO	INVESTIMENTO FISSO	CLASSIFICAZIONE	FINALITÀ AMBIENTALE	CONSUMO SUOLO	INTRODUZIONE E SVILUPPO TECNOLOGIE DIGITALI	TIPO LOCALIZZAZIONE
1	Acquisto di immobili	Acquisto fabbricati	S	Investimenti edilizi				Particelle aziendali
2	Acquisto di immobili	Acquisto fabbricati (localizzazione su particelle catastali)	S	Investimenti edilizi				Particelle da Catasto
3	Acquisto di immobili	Acquisto terreni	S	Investimenti edilizi				Particelle aziendali
4	Acquisto di immobili	Acquisto terreni (localizzazione per particelle catastali)	S	Investimenti edilizi				Particelle da Catasto
5	Attrezzature ed	Interventi di coibentazione	S	Investimenti				Particelle da Catasto

	impianti fissi			edilizi				
6	Attrezzature ed impianti fissi	Impianti e/o Attrezzature per allevamento	S	Materiale agrario				Particelle aziendali
7	Attrezzature ed impianti fissi	Impianti e/o Attrezzature per apicoltura	S	Materiale agrario				Particelle aziendali
8	Attrezzature ed impianti fissi	Impianti e/o Attrezzature per lavorazione terreno, coltivazione e raccolta prodotti	S	Materiale agrario				Particelle aziendali
9	Attrezzature ed impianti fissi	Impianti e/o Attrezzature per commercializzazione prodotti	S	Materiale agrario				Particelle aziendali
10	Attrezzature ed impianti fissi	Impianti e/o Attrezzature per trasformazione prodotti	S	Materiale agrario				Particelle aziendali
11	Attrezzature ed impianti fissi	Cella frigorifera e/o impianti, attrezzature per conservazione prodotti	S	Materiale agrario				Particelle aziendali
12	Attrezzature ed impianti fissi	Impianti e/o Attrezzature per il miglioramento del benessere animale	S	Materiale agrario	Miglioramento del benessere animale			Particelle aziendali
13	Attrezzature ed impianti fissi	Impianti e/o Attrezzature per la movimentazione degli effluenti zootecnici	S	Materiale agrario				Particelle aziendali
14	Attrezzature ed impianti fissi	Container laboratorio per trasformazione prodotti agricoli alimentari	S	Materiale agrario				Particelle aziendali
15	Opere di miglioramento fondiario	Miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che comportino una riduzione dei consumi idrici	S	Materiale agrario	Riduzione dei consumi idrici			Particelle aziendali

16	Opere di miglioramento fondiario	Miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che comportino una riduzione dei consumi idrici con estensione delle superfici irrigate	S	Materiale agrario	Riduzione dei consumi idrici			Particelle aziendali
17	Opere di miglioramento fondiario	Miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che comportino una riduzione dei consumi idrici mediante applicazione di tecnologie digitali	S	Materiale agrario	Riduzione dei consumi idrici		Introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali	Particelle aziendali
18	Opere di miglioramento fondiario	Miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che comportino una riduzione dei consumi idrici mediante applicazione di tecnologie digitali con estensione delle superfici irrigate	S	Materiale agrario	Riduzione dei consumi idrici		Introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali	Particelle aziendali
19	Attrezzature ed impianti fissi	Impianti e/o Attrezzature che comportino l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali per la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione	S	Materiale agrario	Riduzione inquinanti		Introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali	Particelle aziendali
20	Attrezzature ed impianti fissi	Impianti e/o Attrezzature che comportino l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali per l'allevamento ed il benessere animale	S	Materiale agrario	Miglioramento del benessere animale		Introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali	Particelle aziendali
21	Attrezzature ed impianti fissi	Impianti e/o Attrezzature che comportino l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali per la trasformazione	S	Materiale agrario			Introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali	Particelle aziendali

22	Attrezzature ed impianti fissi	Impianti e/o Attrezzature che consentano la riduzione degli inquinanti	S	Materiale agrario	Riduzione inquinanti			Particelle aziendali
23	Attrezzature fisse per la produzione di energia da fonti rinnovabili	Impianti e/o Attrezzature per l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo	S	Materiale agrario	Miglioramento energetico			Particelle aziendali
24	Attrezzature fisse per la produzione di energia da fonti rinnovabili	Impianti e/o Attrezzature per l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo senza consumo di suolo	S	Materiale agrario	Miglioramento energetico	Non consumo suolo		Particelle aziendali
25	Macchinari ed Attrezzature mobili	Macchinario e/o Attrezzatura mobile che comportino un miglioramento dell'ambiente mediante riduzione degli inquinanti	N	Materiale agrario	Riduzione inquinanti			Comune tra quelli in cui l'azienda conduce terreni
26	Macchinari ed Attrezzature mobili	Macchinario e/o Attrezzatura mobile per lavorazione terreno, coltivazione e raccolta prodotti	N	Materiale agrario				Comune tra quelli in cui l'azienda conduce terreni
27	Macchinari ed Attrezzature mobili	Macchinario e/o Attrezzatura mobile che comportino l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali per la lavorazione del terreno e/o per le operazioni colturali	N	Materiale agrario	Riduzione inquinanti		Introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali	Comune tra quelli in cui l'azienda conduce terreni
28	Macchinari ed Attrezzature mobili	Macchinario e/o Attrezzatura mobile che comportino l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali per le operazioni di raccolta	N	Materiale agrario			Introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali	Comune tra quelli in cui l'azienda conduce terreni
29	Opere di miglioramento fondiario	Acquedotto (non irriguo)	S	Materiale fondiario				Particelle aziendali

30	Opere di miglioramento fondiario	Nuovo impianto irriguo con o senza funzioni antibirina	S	Materiale fondiario				Particelle aziendali
31	Opere di miglioramento fondiario	Nuovo impianto irriguo con o senza funzioni antibirina realizzato con l'applicazione di tecnologie digitali	S	Materiale fondiario			Introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali	Particelle aziendali
32	Opere di miglioramento fondiario	Drenaggio e sistemazione terreni da adibirsi alla coltivazione	S	Materiale fondiario				Particelle aziendali
33	Opere di miglioramento fondiario	Elettrodotto	S	Materiale fondiario				Particelle aziendali
34	Opere di miglioramento fondiario	Installazione recinzioni per la protezione dalla fauna selvatica	N	Materiale fondiario				Particelle aziendali
35	Opere di miglioramento fondiario	Strada poderale	S	Materiale fondiario				Particelle aziendali
36	Opere di miglioramento fondiario	Invasi e altre opere per l'accumulo di acqua irrigua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) su terreno non impermeabilizzato	S	Materiale fondiario	Riduzione dei consumi idrici			Particelle aziendali
37	Opere di miglioramento fondiario	Invasi e altre opere per l'accumulo di acqua irrigua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) su terreno già impermeabilizzato	S	Materiale fondiario	Riduzione dei consumi idrici	Non consumo suolo		Particelle aziendali
38	Opere di miglioramento fondiario	Invasi e altre opere per l'accumulo di acqua irrigua (incluse le opere di	S	Materiale fondiario	Riduzione dei consumi idrici	Consumo parziale di suolo		Particelle aziendali

		adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) su terreno già compromesso						
39	Opere di miglioramento fondiario	Miglioramento fondiario: altre opere	S	Materiale fondiario				Particelle aziendali
40	Realizzazione impianti di coltivazioni agrarie poliennali	Impianti di coltivazioni agrarie poliennali	S	Materiale agrario				Particelle aziendali
41	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo PERMEABILE	Costruzione area parcheggio per visitatori su terreno non impermeabilizzato	S	Investimenti edilizi				Particelle aziendali
42	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo PERMEABILE	Costruzione aree e rampe per carico e scarico su terreno non impermeabilizzato	S	Investimenti edilizi				Particelle aziendali
43	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo PERMEABILE	Costruzione fabbricato e/o struttura destinata alla produzione agricola, alla trasformazione, alla commercializzazione, allo stoccaggio, alla conservazione su terreno non impermeabilizzato	S	Investimenti edilizi				Particelle aziendali
44	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo PERMEABILE	Costruzione depuratori e altri impianti per il trattamento e per l'abbattimento del carico inquinante delle acque su terreno non impermeabilizzato	S	Investimenti edilizi	Riduzione inquinanti			Particelle aziendali
45	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo PERMEABILE	Costruzione pozzo, con allacciamenti su terreno non impermeabilizzato	S	Investimenti edilizi				Particelle aziendali

46	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo PERMEABILE	Costruzione serre su terreno non impermeabilizzato, realizzate con caratteristiche e materiali che consentano il contenimento dei consumi energetici e/o idrici rispetto all'ordinarietà	S	Investimenti edilizi	Riduzione consumi idrici-energetici			Particelle aziendali
47	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo PERMEABILE	Costruzione serre a tecnologia digitale su terreno non impermeabilizzato, realizzate con caratteristiche e materiali che consentano il contenimento dei consumi energetici e/o idrici rispetto all'ordinarietà	S	Investimenti edilizi	Riduzione consumi idrici-energetici		Introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali	Particelle aziendali
48	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo PERMEABILE	Costruzione stalla tipo "compost barn" con pavimentazione in terriccio e materiale vegetale e con struttura portante in materiale leggero su terreno non impermeabilizzato	S	Investimenti edilizi		Non consumo suolo		Particelle aziendali
49	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo PERMEABILE	Costruzione vasca per acqua non a scopo irriguo, con allacciamenti su terreno non impermeabilizzato	S	Investimenti edilizi	Riduzione dei consumi idrici			Particelle aziendali
50	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno già IMPERMEABILIZZATO	Costruzione area parcheggio per visitatori su terreno già impermeabilizzato	S	Investimenti edilizi		Non consumo suolo		Particelle aziendali
51	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno già IMPERMEABILIZZATO	Costruzione aree e rampe per carico e scarico su terreno già impermeabilizzato	S	Investimenti edilizi		Non consumo suolo		Particelle aziendali

52	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno già IMPERMEABILIZZATO	Costruzione fabbricato e/o struttura destinata alla produzione agricola, alla trasformazione, alla commercializzazione, allo stoccaggio, alla conservazione su terreno già impermeabilizzato	S	Investimenti edilizi		Non consumo suolo		Particelle aziendali
53	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno già IMPERMEABILIZZATO	Costruzione depuratori e altri impianti per il trattamento e per l'abbattimento del carico inquinante delle acque su terreno già impermeabilizzato	S	Investimenti edilizi	Riduzione inquinanti	Non consumo suolo		Particelle aziendali
54	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno già IMPERMEABILIZZATO	Costruzione pozzo, con allacciamenti su terreno già impermeabilizzato	S	Investimenti edilizi		Non consumo suolo		Particelle aziendali
55	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno già IMPERMEABILIZZATO	Costruzione serre su terreno già impermeabilizzato, realizzate con caratteristiche e materiali che consentano il contenimento dei consumi energetici e/o idrici rispetto all'ordinarietà	S	Investimenti edilizi	Riduzione consumi idrici-energetici	Non consumo suolo		Particelle aziendali
56	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno già IMPERMEABILIZZATO	Costruzione serre a tecnologia digitale su terreno già impermeabilizzato, realizzate con caratteristiche e materiali che consentano il contenimento dei consumi energetici e/o idrici rispetto all'ordinarietà	S	Investimenti edilizi	Riduzione consumi idrici-energetici	Non consumo suolo	Introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali	Particelle aziendali
57	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno già	Costruzione vasca per acqua non a scopo irriguo, con allacciamenti su terreno già	S	Investimenti edilizi	Riduzione dei consumi idrici	Non consumo suolo		Particelle aziendali

	IMPERMEABILIZZATO	impermeabilizzato						
58	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo già COMPROMESSO	Costruzione area parcheggio per visitatori su terreno già compromesso	S	Investimenti edilizi		Consumo parziale di suolo		Particelle aziendali
59	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo già COMPROMESSO	Costruzione aree e rampe per carico e scarico su terreno già compromesso	S	Investimenti edilizi		Consumo parziale di suolo		Particelle aziendali
60	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo già COMPROMESSO	Costruzione fabbricato e/o struttura destinata alla produzione agricola, alla trasformazione, alla commercializzazione, allo stoccaggio, alla conservazione su terreno già compromesso	S	Investimenti edilizi		Consumo parziale di suolo		Particelle aziendali
61	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo già COMPROMESSO	Costruzione depuratori e altri impianti per il trattamento e per l'abbattimento del carico inquinante delle acque su terreno già compromesso	S	Investimenti edilizi	Riduzione inquinanti	Consumo parziale di suolo		Particelle aziendali
62	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo già COMPROMESSO	Costruzione pozzo, con allacciamenti su terreno già compromesso	S	Investimenti edilizi		Consumo parziale di suolo		Particelle aziendali
63	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo già COMPROMESSO	Costruzione serre su terreno già compromesso, realizzate con caratteristiche e materiali che consentano il contenimento dei consumi energetici e/o idrici rispetto all'ordinarietà	S	Investimenti edilizi	Riduzione consumi idrici-energetici	Consumo parziale di suolo		Particelle aziendali

64	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo già COMPROMESSO	Costruzione serre a tecnologia digitale su terreno già compromesso, realizzate con caratteristiche e materiali che consentano il contenimento dei consumi energetici e/o idrici rispetto all'ordinarietà	S	Investimenti edilizi	Riduzione consumi idrici-energetici	Consumo parziale di suolo	Introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali	Particelle aziendali
65	Costruzione di fabbricati aziendali su terreno agricolo già COMPROMESSO	Costruzione vasca per acqua non a scopo irriguo, con allacciamenti su terreno già compromesso	S	Investimenti edilizi	Riduzione dei consumi idrici	Consumo parziale di suolo		Particelle aziendali
66	Costruzione di fabbricati aziendali finalizzato al benessere animale	Costruzione fabbricato e/o struttura produttiva a fini di miglioramento benessere animale in sostituzione di altra struttura vecchia dismessa o destinata ad altro uso, su terreno non impermeabilizzato	S	Investimenti edilizi	Miglioramento del benessere animale			Particelle aziendali
67	Costruzione di fabbricati aziendali finalizzato al benessere animale	Costruzione fabbricato e/o struttura produttiva a fini di miglioramento benessere animale in sostituzione di altra struttura vecchia dismessa o destinata ad altro uso, su terreno già impermeabilizzato	S	Investimenti edilizi	Miglioramento del benessere animale	Non consumo suolo		Particelle aziendali
68	Costruzione di fabbricati aziendali finalizzato al benessere animale	Costruzione fabbricato e/o struttura produttiva a fini di miglioramento benessere animale in sostituzione di altra struttura vecchia dismessa o destinata ad altro uso, su terreno già compromesso	S	Investimenti edilizi	Miglioramento del benessere animale	Consumo parziale di suolo		Particelle aziendali

69	Miglioramento o ristrutturazione dei fabbricati aziendali finalizzato al benessere animale	Miglioramento o ristrutturazione fabbricato e/o struttura per l'allevamento finalizzato al benessere animale	S	Investimenti edilizi	Miglioramento del benessere animale	Non consumo suolo		Particelle aziendali
70	Miglioramento o ristrutturazione di fabbricati aziendali	Miglioramento o ristrutturazione delle serre orientato ad un minor impatto ambientale (risparmio energetico/idrico)	S	Investimenti edilizi	Riduzione consumi idrici-energetici	Non consumo suolo		Particelle aziendali
71	Miglioramento o ristrutturazione di fabbricati aziendali	Miglioramento o ristrutturazione delle serre orientato ad un minor impatto ambientale (risparmio energetico/idrico) con introduzione di tecnologia digitale	S	Investimenti edilizi	Riduzione consumi idrici-energetici	Non consumo suolo	Introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali	Particelle aziendali
72	Miglioramento o ristrutturazione di fabbricati aziendali	Miglioramento o ristrutturazione area parcheggio per visitatori	S	Investimenti edilizi		Non consumo suolo		Particelle aziendali
73	Miglioramento o ristrutturazione di fabbricati aziendali	Miglioramento o ristrutturazione aree e rampe per carico e scarico	S	Investimenti edilizi		Non consumo suolo		Particelle aziendali
74	Miglioramento o ristrutturazione di fabbricati aziendali	Miglioramento o ristrutturazione fabbricato e/o struttura destinata alla produzione agricola, alla trasformazione, alla commercializzazione, allo stoccaggio, alla conservazione	S	Investimenti edilizi		Non consumo suolo		Particelle aziendali
75	Miglioramento o ristrutturazione di fabbricati aziendali	Miglioramento o ristrutturazione vasca per acqua, con allacciamenti	S	Investimenti edilizi		Non consumo suolo		Particelle aziendali

76	Miglioramento o ristrutturazione di fabbricati aziendali con contestuale smaltimento manufatti in cemento amianto	Miglioramento o ristrutturazione fabbricato e/o struttura destinata alla produzione agricola, alla trasformazione, alla commercializzazione, allo stoccaggio, alla conservazione con contestuale smaltimento manufatti in cemento amianto	S	Investimenti edilizi	Riduzione inquinanti	Non consumo suolo		Particelle aziendali
77	Miglioramento o ristrutturazione di fabbricati aziendali con contestuale miglioramento del rendimento energetico anche attraverso tecnologie passive	Miglioramento o ristrutturazione fabbricato e/o struttura destinata alla produzione agricola, alla trasformazione, alla commercializzazione, allo stoccaggio, alla conservazione con risparmio energetico anche attraverso tecnologie passive	S	Investimenti edilizi	Risparmio energetico	Non consumo suolo		Particelle aziendali
78	Investimenti immateriali, spese generali e tecniche	Acquisto di brevetti e licenze	N	Immateriale				Non Localizzato
79	Investimenti immateriali, spese generali e tecniche	Onorari di progettisti e consulenti	N	Immateriale				Non Localizzato
80	Investimenti immateriali, spese generali e tecniche	Spese generali	N	Immateriale				Non Localizzato
81	Investimenti immateriali, spese generali e tecniche	Studi di fattibilità del progetto presentato	N	Immateriale				Non Localizzato
82	Investimenti immateriali, spese generali e tecniche	Sviluppo ed acquisizione di programmi informatici	N	Immateriale				Non Localizzato

83	Investimenti immateriali, spese generali e tecniche	Perizia tecnica attestazione "AGRICOLTURA DI PRECISIONE E DIGITALE"	N	Immateriale					Non Localizzato
----	---	---	---	-------------	--	--	--	--	-----------------